Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA

## DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Sabato, 21 febbraio 1931 - Anno IX — Numero 43



| Telefoni-Centralino: 50-107 - 50-033 - 53-914 | DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI | Telefoni-Centralino: 50-107 - 50-033 - 53-914 |
|---|---|---|

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **344**.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1931, n. **109**.
**Fusione dei ruoli del personale subalterno del Ministero della giustizia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Riconosciuta l'opportunità di fondere le tabelle n. 13 e 14, allegato IV, riguardanti il personale subalterno dell'Amministrazione centrale della giustizia, per formare un unico ruolo del personale stesso;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Alle tabelle 13 e 14, allegato IV, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita quella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 305, foglio 79.* — MANCINI.

**Tabella riguardante il personale subalterno dell'Amministrazione centrale della giustizia.**

| | | |
|---|---|---|
| Primi commessi . . . . . . . . . . | posti n. | 2 |
| Commessi e uscieri capi . . . . . . | » » | 27 |
| Uscieri . . . . . . . . . . . . | » » | 30 |
| Inservienti. . . . . . . . . . . . | » » | 14 |
| Totale dei posti . . . | n. | 73 |

Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

*Il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **345**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 gennaio 1931, n. **117**.
**Approvazione del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1931-IX, sul testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

SIRE,

Nel presentare alla Maestà Vostra il *Testo unico* delle leggi e dei decreti sulla caccia, atteso con si vivo interesse dalle varie categorie venatorie, non credo torni inopportuno lumeggiare la portata del provvedimento, che non è — è bene rilevarlo subito — meccanica riproduzione di norme legislative già in vigore, come suole accadere, di regola, per i *Testi unici*, a causa della speciale delega conferita al Governo della Maestà Vostra dall'art. 13 del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, convertito in legge il

6 dicembre 1928, n. 2915, d'inserirvi *norme di carattere legislativo, intese a disciplinare organicamente la materia venatoria, integrando, modificando e sopprimendo le norme attualmente vigenti.*

Si tratta, dunque, di una vera e propria riforma della legislazione venatoria, consentita, in forza di speciale delega, in sede di Testo unico.

Mi corre, perciò, l'obbligo di ricordare i punti di partenza e d'illustrare quelli di arrivo, per modo che il lavoro compiuto dai competenti uffici, con il concorso della Commissione venatoria centrale, appaia nella sua interezza, attraverso la genesi subita.

* * *

Giovi pure a questo punto una digressione storica, che, per le gloriose tradizioni giuridiche italiane, non sembra inopportuna; poichè anche sulla caccia l'antico diritto romano fu sapientemente maestro, e, fugati i sistemi barbarici e feudali, che gli si erano intrecciati o sovrapposti, gli statuti dei Comuni e le leggi degli Stati de' tempi moderni, erano tornati ad ordinamenti provvidi alcuni altamente lodevoli, come ad esempio la legge toscana del 1856.

I nuovi ordinamenti, indubbio merito del Governo Fascista, che il Testo unico riduce ad unità, non si allontanano dalle grandi fondamentali linee del diritto romano. Anzi alcuni principi, alcune norme, alcuni fondamenti sono presupposti.

Così rimane sempre viva la distinzione romana degli animali in selvatici, mansuefatti e domestici, norma a cui si riferiscono speciali disposizioni d'altre leggi civili e penali. Oggetto di caccia non sono che gli animali selvatici, quelli cioè che vivono nella loro naturale libertà; gli animali mansuefatti ne sono esclusi, a meno che abbiano perduto il loro carattere con la perdita dell'abitudine del ritorno; i domestici, i quali cioè ormai vivono con l'uomo, non sono mai oggetto di caccia.

Anche i Romani distinsero la caccia in *venatio* ed *aucupium*, questa diretta alla cattura degli uccelli, quella di tutti gli altri animali selvatici, che dicevano *ferae;* noi diciamo la prima uccellagione, caccia, in senso ristretto, la seconda.

Gli animali selvatici, fatti propri dal cacciatore, rimangono suoi finchè non riacquistino la loro libertà naturale; con felici frasi determina il giureconsulto Gaio tale riacquisto: « Naturalem « libertatem recipere intelligitur, cum vel oculos nostros effugerit, « vel ita sit in conspectu nostro, ut difficilis sit eius persecutio ». Ferma la distinzione, abitudini e tempi diversi inducono a decisioni spesso aliene ai Romani sulla appartenenza all'una o all'altra specie dei singoli animali; così non fu, pare, mai pacifico se le api dovessero considerarsi fra gli animali selvatici o fra i mansuefatti; prevalente fu senza dubbio la seconda opinione, che oggi pure sembra preferibile.

La caccia non fu — e non è — che un modo d'occupazione di una *res nullius* e debbono applicarsi le norme, che ad essa si riferiscono, prima fra tutte che se ne acquisti il possesso, la disponibilità, con l'animo di divenirne proprietari. Quando tale acquisto del possesso sia avvenuto fu risaputa disputa presso i Romani, Teofilo nella sua parafrasi ci riferisce l'opinione di alcuni per i quali bastava una grave ferita per farne acquistare possesso e proprietà al feritore; secondo invece Trebazio Testa, l'insigne maestro di Marco Antistio Labeone, l'animale ferito è nostro finchè si insegue; altri richiedevano ancora la effettiva presa dell'animale; e fece suo tal modo di vedere Giustiniano, perchè possono sempre accader molte circostanze per cui non si prenda, *quia multa accidere possunt, ut eum non ecipias.*

Bandite e riserve di caccia non potevano esser regolate come è opportuno lo sieno oggi; la grande quantità della selvaggina le rendeva meno necessarie, e, d'altra parte, la forza del diritto di proprietà conduceva a risultati più energici di quelli che oggi non sia opportuno adottare.

V'erano luoghi in cui si allevavano animali selvatici; lo assicurano i giureconsulti e altri scrittori, quali Varrone, Columella, Plinio; si dicevano *villae* o *vivaria.*

Più precisamente si distinguevano in uccelliere, parchi e piscine; delle prime, alcune per uccelli non acquatici, pavoni, tortore, tordi e così via e altre per gli acquatici, oche, anatre, *querquedulae;* i secondi per cinghiali, lepri, come anche per api, lumache, ghiri; le piscine, altre d'acqua dolce, altre d'acqua salsa o marina; gli animali ivi compresi, spesso di numero immenso, non erano oggetto di caccia o di pesca, perchè mancavano della loro naturale libertà, potevano cioè essere occupati con sicurezza, non erano *res nullius.*

Non tutti i luoghi chiusi o cinti rendevano gli animali, che vi si conservavano, del proprietario del chiuso; bisognava avere riguardo allo scopo dei cinti e alla loro struttura; chi nutriva gli animali, li propagava, predisponendo mezzi per prenderli con certezza, ne aveva la proprietà, o, a seconda dei casi, e per il tema della caccia è lo stesso, il possesso o la detenzione; chi invece, sia pure a scopo di caccia, circondava fondi, selve, boschi, con fossi, muri, steccati, non alterava per nulla il carattere giuridico degli animali selvatici, che per avventura vi fossero; potevano esser riprova dell'intenzione del proprietario di impedirne l'ingresso ad ognuno e, quindi, anche ai cacciatori, ma gli animali rimanevano *res nullius* e quindi oggetto di caccia; se li prendeva lo stesso proprietario, li faceva suoi non come proprietario, ma come occupante.

Tale distinzione è con l'acuto suo criterio notata dal classico giureconsulto Paolo, in un passo notissimo delle Pandette. I selvatici, egli diceva, che abbiamo messi nei vivai o i pesci gettati nelle piscine sono da noi posseduti; ma quei pesci, che siano in uno stagno, o quei selvatici che vaghino *in silvis circumseptis* nelle selve chiuse o cinte, non sono posseduti da noi, perchè rimangono nella natural libertà; altrimenti, se alcuno avesse comperato la foresta, dovrebbe considerarsi possessore di tutti i selvatici contenutivi, il che è falso.

Per quella semplice e ferrea logica che è propria del diritto romano, consegue, che la selvaggina non può considerarsi frutto del fondo. Non è qui il luogo di discutere la disputa, che si agitò fra gli interpreti, a proposito di passi delle fonti, che sembrano asserire il contrario. Quando la caccia sia solo o unico prodotto del fondo si può economicamente considerar frutto, tanto più, che il proprietario, vietando l'ingresso, può impedirla ad ogni altro o concederne l'esercizio ad alcuno, sia locandogli il fondo, sia locandogliene l'esercizio; può considerarla tale l'usufruttuario, che si valga dello stesso diritto di divieto, o può esser compreso in un legato il divieto stesso, se tale fu la mente del testatore; ma anche in tutti questi casi si limitano soltanto gli occupanti, non si modificano i concetti fondamentali, selvaggina *res nullius* e acquisto per diritto d'occupazione; esclusivamente dal punto di vista economico in cotali casi possono, ed è opportuna e acuta osservazione, considerarsi reddito del fondo, e, quindi, spettare al proprietario o all'usufruttuario, o all'enfiteuta o al legatario o al possessore.

Altro punto fondamentale fu l'inesistenza d'un diritto di caccia del proprietario del fondo, vale a dire dell'appartenenza a lui della selvaggina, che si trova nel fondo o che traversa lo spazio ad esso sovrapposto. Non il proprietario, non alcun titolare d'un diritto reale frazionario hanno proprietà della selvaggina; essa è *res nullius*, del primo occupante; e se il proprietario o il titolare d'un diritto reale frazionario la cattura, la fa propria per diritto di occupazione.

Questo fondamento romano, in contrasto con leggi germaniche, e, più precisamente, feudali, fu combattuto, in specie a causa d'un noto ed arduo passo delle Pandette, senza dubbio interpolato, del giureconsulto Trifonino; ma non è inconciliabile con la teoria romana; e se anche lo fosse, non varrebbe a scuotere tutte le altre fonti correlative nè lo spirito complessivo e sintetico dell'istituto.

Il diritto del proprietario, energico più che oggi non sia nel Testo unico, consisteva nell'*ius prohibendi*, vale a dire nella facoltà assoluta ed illimitata di vietare a tutti l'ingresso nel fondo, e quindi di riserbare a sè soltanto, o ad altri cui lo conceda e che gli si sostituiscano — locatario, usufruttuario, enfiteuta e così via — l'occupazione della selvaggina. Il divieto non fu presso i Romani un diritto presunto, ma potè manifestarsi in qualunque modo, sia con segni esteriori, sia con intimazioni personali, sia con comunicazioni o avvisi generali; basta si provi che il cacciatore sapeva o doveva sapere l'esistenza del divieto, perchè la caccia sia violazione del diritto di proprietà; la selvaggina, nonostante occupata, è del cacciatore occupante, ma egli è responsabile della violazione del divieto verso il proprietario, o altri che avesse avuto il diritto di opporla, sovratutto con l'*actio iniuriarum*, o con azioni possessorie, o con la *negatoria*, poichè si poteva anche imaginare una servitù d'esercizio della caccia.

Sarebbe inopportuno qui insistere sul diritto intermedio, sulla caccia considerata come regalia, sull'uso delle foreste e per la caccia riservato al signore, all'imperatore, ad altri per loro concessione; nelle legislazioni ultime, che precedettero quella odierna, si tornò dappertutto ai principî del diritto romano; nè la legislazione del Governo Nazionale fascista, nè questo testo unico li abbandonano; soltanto li modificano o li temperano secondo i tempi variati allo scopo di difendere la selvaggina da eccessiva distruzione o di limitare il diritto del proprietario del fondo in modo da non intralciar troppo la caccia, che è diletto, esercizio fisico e industria degni di riguardo e di difesa convenienti.

Così al proprietario in genere non si disconosce il diritto di vietare l'ingresso nei suoi fondi, ma si limita convenientemente e si considera una concessione governativa, cui debbono corrispondere obblighi determinati, come modi speciali di notorietà del divieto, pagamento di tasse e così via.

**La legislazione sulla caccia in Italia, fino a che non fu promulgata la legge fascista 24 giugno 1923, n. 1420, era quella degli ex Stati, a quel modo che, nelle nuove Provincie, vige tuttora — e**

fino a che non entri in vigore l'unito Testo — la legislazione dell'ex Impero austro-ungarico, con questa differenza però, che, mentre quest'ultima legislazione ha dato un'ottima prova, quelle degli ex Stati, pur contenendo buone disposizioni, erano via via divenute inadeguate, in seguito alla unificazione del Regno, e davano, nel loro complesso, una disciplina difforme e frammentaria alla caccia ed alla uccellagione.

Tanto è ciò vero, che il *Testo* qui unito, pur estendendo alle nuove Provincie la legge nazionale, ha tenuto conto, secondo quanto prescriveva il su ricordato decreto 3 agosto 1928, delle speciali esigenze delle Provincie medesime e della necessità di non turbare un equilibrio faunistico che è, in quelle regioni, unanimemente riconosciuta.

La legge 24 giugno 1923, n. 1420, riguardava, ripetesi, le sole vecchie Provincie e si mostrò ben presto migliore di quanto non avesse supposto perfino chi ne aveva, con maggior zelo, auspicato e favorito l'avvento.

Essa — non sarà fuori luogo il ricordarlo — rappresentò il frutto di lunghi studi e coronò i numerosi tentativi compiuti in precedenza, proprio quando gli insuccessi immancabilmente toccati a chi aveva voluto risolvere l'annoso problema, aveva indotto molti nel sospetto che si trattasse di una questione che era pericoloso arrischiarsi di affrontare.

Un cenno sia pure rapido dei tentativi che precedettero la legge n. 1420 del 1923 varrà, senza dubbio, a rendersi esatto conto dei risultati conseguiti da questa ultima, in rapporto alla non lieve difficoltà degli ostacoli che ad essa si erano opposti.

Ricordiamo, anzitutto, il disegno di legge, presentato al Senato del Regno il 7 giugno 1879, dal Ministro di agricoltura, industria e commercio del tempo on. Majorana-Calatabiano, importante, altresì, per la relazione che lo precede.

L'impegno assunto dinanzi al Parlamento di provvedere alla unificazione dei vari rami di legislazione economica, tuttavia governati in Italia dalle antiche leggi dei diversi Stati che la ricomposero in unica Nazione, era stato già — a quel tempo — osservato, sia per le foreste, come per la pesca e ne era avviato il còmpito per la disciplina delle miniere.

Dopo un breve cenno circa i precedenti tentativi di unificazione in fatto di caccia, e, cioè, circa i progetti Pepoli e Sanguinetti-Salvagnoli, non coronati da successo, il Majorana passa, nella sua relazione, a lumeggiare i vari aspetti del complesso argomento, e segnatamente quelli economici, morali e giuridici.

La caccia fu il principale e più importante fra gli esercizi dell'uomo primitivo, il quale ne ritraeva vitto, vestimento e sicurezza contro gli agguati delle fiere. Sentendosi chiamato a governare la terra, l'uomo lottava allora contro gli animali che erano tanto più numerosi e terribili. Bisogna attendere secoli e secoli per giungere alla invenzione delle armi, che segnano una data memorabile nella storia di tale lotta. In un primo stadio, gli animali che potevano essere oggetto di caccia eran così numerosi, che l'opera dell'uomo non poteva quasi influire sulle quantità di essi; in un secondo stadio — in seguito, cioè alla aumentata popolazione umana, all'invenzione delle armi, ed alla graduale scomparsa dei naturali rifugi di detti animali — si cominciò a pensare di mettere un freno al diminuire del numero di essi, attaccati già con forze e mezzi prevalenti; nel terzo stadio (l'attuale), si ritiene necessario disciplinare addirittura l'esercizio venatorio in vista della utilità degli animali oggetto di caccia e in ispecie della avifauna.

Perciò appunto Paolo Savi scriveva che « il divieto di caccia non solo riesce vantaggioso per la conservazione è moltiplicazione del selvaggiume, ma porta ancora un'altra utilità, la quale, benchè dai più non conosciuta o non bastantemente apprezzata, pure concerne l'industria la più importante per l'uomo, cioè quella della agricoltura ».

A tale proposito, la relazione del Majorana riproduce la controversia relativa alla utilità o meno degli uccelli all'agricoltura, senza certo poter dire, intorno a ciò, l'ultima parola, ma con il pregio di riassumere lo stato degli studi e delle conclusioni scientifiche di quel tempo, e rammentando, altresì, la *dichiarazione* intervenuta fra il Governo italiano e quello austro-ungarico il 29 novembre 1875, per fissare le direttive della protezione dell'avifauna.

E prosegue occupandosi dei rapporti tra diritto di proprietà e diritto di caccia, ispirata alla premessa che la selvaggina, perchè *res nulliùs*, si acquisti con la *occupatio*.

Dopo un rapido esame delle legislazioni degli ex Stati, volto a dimostrare che il principio romano sull'*ius venandi* aveva dovunque subìto modificazioni, di fronte al diritto di proprietà, il Majorana conclude: « Il proprietario ha il diritto di difendere il suo campo, di impedire agli altri che vengano a cacciare sulla sua proprietà; di conseguenza ei solo o quelli che nell'esercizio della funzione del possesso o del godimento lo rappresentano, restano a cacciare sul fondo; ma tutto ciò non costituisce nulla di inerente alla proprietà come sono altri diritti o azioni che non possono esercitarsi senza la qualità di proprietario ».

Sopravviene in ordine cronologico il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 26 aprile 1880 dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Miceli.

Nella breve relazione che precede il detto disegno di legge si rileva, parimenti, come tutte le disposizioni in vigore miravano « a frenare il libero esercizio della naturale facoltà di cacciare, per motivi che hanno la loro base, sia nella tutela della pubblica sicurezza, sia nella conservazione dei raccolti, sia nel rispetto alla privata proprietà, sia nella protezione dell'industria ».

Il carattere precipuo, anzi, del disegno di legge in esame è di voler proteggere l'avifauna per l'utilità che essa rappresenta ai fini dell'agricoltura. La teoria è lumeggiata sotto ogni aspetto, per modo che la relazione ne costituisce una sintesi perspicua.

Se ne conclude la necessità di proibire *tutti i mezzi insidiosi*; la caccia notturna; la caccia sul suolo coperto di neve; l'uso di sostanze venefiche; l'uso delle reti verticali fisse alla spiaggia del mare, ecc.

La caccia sul terreno altrui *si presume* vietata quando il fondo sia chiuso a termini del Codice penale e quando sia seminato o vi sia raccolto pendente, sì di piante arboree che erbacee.

Il divieto è, invece, *espresso* quando consti dalla posizione, lungo il fondo, e singolarmente sulle strade che conducono ad esso, di un sufficiente numero di segnali portanti l'iscrizione, che indichi il divieto di caccia.

Il Ministro Miceli riconosce che tale sistema — che appare a noi rudimentale in confronto all'attuale istituto della riserva — darà luogo a difficoltà, che debbono essere, però, affrontate, nell'interesse della conservazione dei raccolti e del rispetto al diritto di proprietà.

Segue il disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Berti, il 29 febbraio 1884, alla Camera dei deputati.

La relazione, che lo precede, conferma i principi illustrati dal Ministro Miceli, anche per quanto concerne la questione del contrasto tra diritto di proprità e l'*ius venandi*.

La proposta di legge del deputato Compans, svolta e presa in considerazione nella seduta del 25 marzo 1893, è preceduta da una relazione di poche righe, dalle quali si rileva che il presentatore non presume troppo dalle proprie proposte.

Si tratta, infatti, di uno schema che non risolve in modo adeguato i problemi della caccia, ma si limita a fissare i periodi di apertura e di chiusura ed a contemplare — in modo rudimentale — l'istituto della bandita e della riserva.

Il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 4 maggio 1893 dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, si riannoda e quello del Majorana.

Più tardi l'onorevole Chiaradia, relatore della Camera dei deputati per il disegno di legge Lacava (4 maggio 1893), afferma che senza le bandite e le riserve « è vana ogni speranza di ripopolare la nostra terra di selvaggina. Ma è altrettanto vero che nulla offenderebbe più l'interesse della numerosissima classe dei cacciatori, che il rendere o mantener troppo facile la costituzione delle bandite o riserve ». Tra i due estremi, rappresentati dalle proposte di poter precludere i fondi alla libera caccia con la semplice apposizione dei segnali indicanti il divieto e di ottenere, invece, lo scopo recingendo i fondi con muro o rete metallica ecc., prevalse l'idea intermedia della tassa proporzionale alla estensione del fondo, o, come fu anche detto, ettariale, e alla indicazione con appositi segnali o pali.

Il disegno di legge Lacava fu ripresentato alla Camera dei deputati il 6 dicembre 1904 dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Barazzuoli, senza, peraltro, migliore successo.

L'anno stesso, e precisamente l'8 giugno 1904, la Camera dei deputati prese in considerazione una proposta di legge dell'on. Landucci, preceduta da una ampia, dotta e perspicua relazione.

Premessa la necessità della unificazione delle norme disciplinanti la materia venatoria e riassunte le vicende toccate ai precedenti tentativi del genere, l'on. Landucci rileva la convenienza di dare una legge *breve e perspicua*. Passa poi, a trattar la questione dei rapporti tra il diritto di proprietà e l'*ius venandi*. Tale trattazione costituisce un documento di altissimo interesse, specie dal punto di vista giuridico.

Eccoci al disegno di legge Rava, presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno 1904, nel quale si legge la *relazione* della Commissione Reale per la riforma della legislazione cinegetica (istituita coi Regi decreti 9 ottobre e 24 dicembre 1903), cui l'on. Rava stesso premetteva l'elenco dei temi da lui indicati per lo studio. Le norme da predisporre dovevano mirare:

*a*) ad impedire la troppo rapida e larga distruzione della selvaggina, sia per considerazioni di protezione agraria, sia per la utilità economica della selvaggina medesima;

*b*) ad infrenare usanze di caccia che disdicevano ai costumi di un popolo civile;

*c*) a favorire lo sviluppo di vivai, nell'intento di ravvivare le fonti stesse della produzione degli animali;

d) a rendere efficace la vigilanza;

e) a conservare al diritto di caccia la fisonomia data ad esso dal diritto romano, contenendolo peraltro entro limiti tali da far sì che esso non ferisca il diritto di proprietà.

I lavori della detta Commissione, presieduta dall'on. deputato Toaldi, sono riassunti nella relazione stesa dall'on. Roselli, dove si fa cenno, anzitutto, dei precedenti che già conosciamo, e se ne fissano le direttive; unificazione; termine fisso del periodo generale; termini speciali per le caccie speciali, da fissarsi da un ente superiore ai Consigli provinciali; aumento di tasse e restrizione dei modi di caccia con abolizione di quelli assolutamente distruttivi; rigorosa sorveglianza da parte degli agenti tutti con premi ai medesimi; indicazione dei modi *espressi* per il divieto nelle proprietà private, con imposizione di relativa tassa.

A tali criteri sono anche informati i lavori della Reale Commissione.

Il relatore passa poi all'esame particolareggiato di ciascun articolo.

Per il regime delle riserve si stabilisce un divieto di caccia *presunto* ed un altro *espresso*, nei modi e nelle forme già accennate dalla legge penale.

Il disegno di legge non si distacca da quanto si è già detto in proposito, pur coordinando più organicamente la materia.

Tra i vari tentativi il disegno di legge Rava, è senza dubbio, uno dei più notevoli, tanto che l'attuale legge 24 giugno 1923, n. 1420, è informata, in taluni punti, ai medesimi criteri.

Notevoli gli argomenti, con i quali l'on. Fabrizio Colonna, relatore dell'Ufficio centrale del Senato, presentò alla discussione il detto disegno di legge, che, come si vede, dava i migliori affidamenti di affrettare la soluzione dell'annoso e complesso problema.

Il disegno di legge fu approvato, infatti, dal Senato e dallo stesso Ministro Rava, il 19 maggio 1905, presentato alla Camera dei deputati, con altra ampia e dotta relazione, che riproduce i concetti già illustrati al Senato del Regno.

E siamo giunti così al disegno di legge, presentato, il 19 febbraio 1911, alla Camera dei deputati dal Ministro di agricoltura, industria e commercio Raineri, ch'è il più vicino, nello spirito e nella forma, alla legge fascista del 1923.

La questione dei rapporti tra diritto di proprietà e diritto di caccia, si legge nella relazione, richiede meditato studio e « potrà formare oggetto di apposito disegno di legge ». Essa, perciò, è stata stralciata.

« Il disegno di legge », soggiunge il Ministro Raineri, « dovrebbe essere un primo passo verso la soluzione del problema (venatorio); esso tende ad affidare al potere esecutivo le facoltà necessarie per risolvere, mediante il concorso di corpi consultivi, i quali per la loro composizione sieno in grado di rappresentare gli interessi locali e di tener conto dei risultati della scienza, le questioni esclusivamente tecniche. Sebbene, poi, ne lasci, come è detto, impregiudicate altre, come quelle delle riserve e dei rapporti in genere fra caccia e proprietà (si ritiene) che la soluzione di queste potrà essere grandemente facilitata dai risultati conseguibili con l'applicazione delle (presenti) disposizioni legislative ».

Ma a quali Corpi si consentiranno facoltà per le quali i Consigli provinciali non si erano dimostrati adatti?

Viene deferita al Ministro di agricoltura la facoltà già affidata ai Consigli provinciali, solo, però, in sede restrittiva, fermi i termini unici per tutto il Regno, e *udite le Commissioni provinciali consultive*.

Si noti, altresì, che l'on. Raineri affermava che « le cognizioni sulla distribuzione geografica della selvaggina, sulle migrazioni, sull'alimentazione degli uccelli, ecc., in Italia, non sono ancora tali da consentire senz'altro una ripartizione del nostro Paese in zone determinate, a fine di caccia, nè d'altronde simile disposizione legislativa sarebbe razionale, giacchè è ben noto che la fauna è suscettibile di notevoli variazioni che vanno di pari passo col variar delle colture, colle bonifiche, ecc. È quindi parso prudente limitarsi a fissare in questo disegno di legge le linee generali che possano condurre al raggiungimento dello scopo, ottenendo con semplicità e rapidità i pareri dei competenti nei singoli luoghi ».

Come ben si vede il disegno di legge Raineri è molto vicino alla fisonomia dell'attuale legislazione.

Esso è eminentemente accentratore, perchè, in materia di caccia, occorrono unicità di vedute e fermezza di indirizzo.

* * *

Ed eccoci al disegno di legge cui, sotto il Regime fascista, toccò il compito di unificare finalmente la disciplina venatoria.

Le relazioni che lo accompagnano, prima al Senato del Regno, poi alla Camera dei deputati, come pure le discussioni nei due rami del Parlamento, rendono ampia testimonianza della maturità con cui venne affrontato e risolto l'ampio problema.

Il risultato, che con esso si ottenne fu, senza dubbio, notevole, non solo perchè lo stato di disagio, proveniente dalla frammentarietà delle disposizioni che regolavano, come si è visto, la materia della caccia, si era venuto facendo intollerabile, ma anche e soprattutto perchè la nuova legge, promulgata in un'atmosfera di acuta attesa e di una certa qual diffidenza, per le ragioni che si è avuto occasione di esporre, si dimostrò, in realtà, tale da superare le più belle aspettative di chi ne aveva auspicato e favorito l'avvento.

Ciò non pertanto il Governo non si dissimulò che sull'argomento non poteva presumersi di aver detto l'ultima parola. Ed infatti, fin dall'inizio del 1924, le posizioni di partenza della legge furono rivedute con la esperienza derivata da un'annata venatoria d'applicazione e fu promosso, in conseguenza di ciò, il Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, che, salvo pochissime manchevolezze, sembrò rappresentare il desiderato perfezionamento della legge base. Tanto è ciò vero che l'articolo 14 del decreto in parola prevedeva già la emanazione del *Testo unico*: testo unico che venne, di fatto, preparato dai competenti uffici e che fu anche esaminato dal Consiglio di Stato. Esso, peraltro, non giunse in porto, perchè si era, intanto, approfondita la sensazione precisa che si potesse, prima di arrivare alla definitiva sistemazione della materia, compiere un passo in avanti. In quell'epoca, cioè, il Comitato consultivo per la caccia facendosi eco della voce del prof. Alessandro Ghigi, direttore dell'Istituto di zoologia della Regia università di Bologna, espresse al Ministro la convenienza di stabilire, come premessa d'ogni ulteriore organico provvedimento, le conclusioni documentate di una vera e propria rassegna del patrimonio faunistico.

Tale inchiesta permise di avere idee chiare sulle risorse faunistiche, e, in altre parole, di sapere, con grande approssimazione, la consistenza delle varie specie nelle singole plaghe del Regno. Era chiaro, perciò, che l'esercizio della caccia era legato in modo indissolubile a quello stato di fatto e non poteva, cioè, svolgersi nello stesso modo sulle Alpi o sul litorale, nella Vallata del Po o nel Tavoliere delle Puglie.

Il mezzo di accontentare i cacciatori ci doveva essere, ma non poteva trovarsi che nella fissazione dei *luoghi di caccia*.

Nel 1928, il problema della organizzazione fu, per così dire, stralciato e risolto con il Regio decreto-legge Belluzzo. Con tale provvedimento, si previde altresì la suddivisione del Regno in zone e compartimenti venatorii e si conferì, ripetesi, al Governo della Maestà Vostra la facoltà di emanare il *Testo unico*.

Ma intanto — e ciò era inevitabile — gl'inconvenienti proprî dell'avere, in una materia così propizia alle contestazioni com'è quella della caccia, numerosi provvedimenti, tra leggi e decreti, si erano venuti facendo più che mai sensibili.

Gli agenti preposti alla vigilanza dovevano tener conto infatti:

a) della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

b) del regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448;

c) del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modificazioni alla predetta legge;

d) della legge 7 giugno 1928, n. 1248, per la cattura e la caccia del passero, a fine di protezione della cultura granaria;

e) del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, per la riforma della legislazione sulla caccia;

f) del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, per la caccia sulla neve;

g) dei decreti Ministeriali emanati di anno in anno, dal competente Ministero, per le restrizioni al normale esercizio venatorio, a scopo di protezione della selvaggina, che non giova qui singolarmente ricordare.

L'agente trovavasi nella necessità di eseguire continui riscontri, con il pericolo di incorrere in equivoci ed in errori, onde appariva improrogabile la necessità di addivenire al *Testo unico*. Diversamente, gli stessi buoni risultati, ottenuti con la legislazione successiva all'avvento del Fascismo, sarebbero caduti nel nulla, perchè, specie in materia come quella in esame, occorrono norme di legge chiare, precise e tali da non prestarsi a dubbiezze o ad equivoci.

Il *Testo unico*, che ho l'onore di presentare alla Maestà Vostra, disciplina la materia della caccia anche per le nuove Provincie, per le quali si è scrupolosamente tenuto conto di quanto la precedente legislazione aveva di buono e perciò di conservabile.

Vediamo, perciò, ora in che cosa la nuova legge — è più giusto, infatti, chiamarla così, non avendo essa gli esclusivi caratteri proprî dei consueti *Testi unici*, in conseguenza di quella speciale *delega*, conferita al Potere esecutivo e della quale si è già parlato — vediamo, dico, in che cosa la nuova legge differisca dal gruppo di leggi e decreti che, dal 1923 in poi, hanno disciplinato la materia di cui trattasi. Esaminiamo, a tal fine, gli articoli più importanti del *Testo*.

* * *

Necessaria era la definizione contenuta nel primo comma dell'art. 1 per stabilire, in modo certo, i limiti e, ad un tempo, il contenuto dell'attività venatoria; non si è creduto opportuno determina-

re, che cosa si intende per selvaggina, bastando a tale scopo le norme tradizionali del diritto romano puro e comune. Si è invece creduto necessario distinguere la selvaggina in stanziale e migratoria, e di suddistinguere la prima facendo una particolare categoria delle specie di maggior momento e che meritano più rigorosa difesa, categoria, che si è voluto chiamare « nobile stanziale ».

L'art. 2 riproduce l'art. 24 della legge del 1923, n. 1420, non senza precisare meglio in che consista e da che sia dato quell' « atteggiamento di caccia », a cui riferivasi il detto art. 24, nonchè il successivo art. 27.

È sembrato opportuno stabilire, sia pure in modo non tassativo, quali specie possano essere annoverate sotto la denominazione di « selvaggina nobile stanziale », denominazione volta al fine di una maggiore protezione, in confronto delle specie per le quali la protezione stessa non è necessario sia così rigorosa.

A rigor di termini, non si dovrebbe parlare che di selvaggina stanziale, per contrapporla a quella migratoria. Per lo zoologo, infatti, l'appellativo « nobile » è superfluo, riscontrandosi in esso un residuo di diritto feudale, per il quale si avevano, appunto, delle specie che solo il Re e i suoi vassalli potevano cacciare. Parve, d'altra parte, che l'appellativo potesse tuttora rispondere ad una esigenza se non scientifica, pratica, perchè la selvaggina stanziale non merita tutta quanta una medesima protezione. Si tratta, dunque, di graduare tale protezione ed in vista di siffatta convenienza, l'art. 3 parla di selvaggina nobile stanziale, a quel modo che ne parlava l'art. 22 *c*) della legge 24 giugno 1923, n. 1420, modificato dall'art. 6 *c*) del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754.

Che con la denominazione in parola si sia voluto, ripetesi, graduare le misure protettive è dimostrato dal comma 2 dell'articolo in esame, il quale prevede, appunto, l'eventualità di provvedere diversamente per conseguire la protezione stessa.

L'art. 3 innova, dunque, molto opportunamente, e rappresenta, perciò, uno dei punti nei quali si è voluto provvedere ad una più precisa separazione tra le specie soggette all'esercizio venatorio.

L'art. 4 parla, invece, della selvaggina dannosa, alla quale, nella legge del 1923 n. 1420, si riferivano gli articoli 18 (comma 3°), 19 (comma terz'ultimo), modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, 22 (modificato, ripetesi, dall'art. 6 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754), ed alla quale riferivansi gli articoli 30, 37 e 42 del regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, le cui disposizioni sono, in parte, passate nell'articolo in esame.

Nemmeno per le specie dannose si è voluto stabilire un elenco tassativo, non essendo per lo zoologo ammissibile nè che una specie sia in modo assoluto dannosa, nè che lo sia sempre ed in ogni caso. Si tratta di contingenze che rendono necessario l'esame di volta in volta: a ciò mira il secondo comma dell'articolo in parola. Ma, sebbene la enumerazione sia soltanto esemplificativa, non si è voluto lasciare all'arbitrio nè dei cacciatori, nè di enti venatori locali la determinazione di altre specie nocive, il che avrebbe potuto dar luogo ad intuitivi inconvenienti, ma in esso articolo è riserbata la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste con suoi decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 5 attua, in parte, il proposito del legislatore, annunziato dall'art. 9 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997.

La protezione della fauna non può essere teorica, ma esige l'esame delle condizioni geofisiche. In un paese conformato come il nostro, la vita delle specie è ben diversa da un punto all'altro della penisola e non può, perciò, non essere diverso anche l'intervento del legislatore, volto a regolare l'attività venatoria.

L'art. 5 rappresenta — come si è accennato — la più profonda innovazione dei nuovi provvedimenti; ed era una innovazione con insistenza richiesta nei passati tempi; basta riandar col pensiero alla vasta letteratura venatoria italiana ed ai lamenti ripetuti per un trattamento equo ed opportuno in regioni per condizioni geografiche profondamene diverse. Si era creduto in parte di evitare o di attenuare l'inconveniente concedendo ai Consigli provinciali il diritto di determinare i periodi di esercizio della caccia in genere e per le diverse specie di selvaggina; ma era un metodo insufficiente e che con la sua eccessiva diversità in luoghi vicini ed eguali, era causa di inconvenienti gravissimi non fosse altro per la sorveglianza della loro esecuzione.

Rimane da effettuare la suddivisione in compartimenti e questa non potrà aver luogo che in seguito ad una certa esperienza, derivante dall'applicazione della prima innovazione. La soluzione del complesso problema, da cui sostanzialmente dipende la ricostituzione della fauna nazionale, mi sembra per tal modo bene avviata e giova ritenere che possa dare ottimi risultati.

Degne di rilievo appaiono le norme relative all'esercizio della caccia. Nel testo unico esse sono state raccolte in un apposito titolo (articoli 7-40) e disposte con un metodo strettamente sistematico in otto capi, relativi alla *licenza in genere* (articoli 7-10), *alla caccia con armi e con animali* (articoli 11-13), *alla uccellagione* (articoli 14-17), *agli appostamenti fissi* (articoli 18-23), *alle variazioni dei termini di caccia* (articoli 24-27), *alle limitazioni all'esercizio della caccia* (articoli 28-31), *ai divieti generali di caccia* (articoli 32-36) *e ai divieti per le armi e per la selvaggina* (articoli 37-40).

Lievi innovazioni sono anche contenute negli articoli 7 e 10, volte a tenere nel pugno, per così dire, la massa tutta dei cacciatori e degli uccellatori, con un risultato forse non irrilevante anche per l'Erario. Basta confrontare gli articoli stessi con gli articoli 15, 17 e 23 della legge del 1923, n. 1420, per avvertirne i miglioramenti.

L'esperienza ha, inoltre, suggerito la necessità di considerare il caso, così frequente, di chi non sia in grado di esibire, agli agenti di vigilanza, la licenza di caccia o di uccellagione, perchè ha dimenticato di portarla con sè. Altro è andare a caccia senza licenza, ed altro è aver semplicemente dimenticato il documento.

Giova avvertire, per quanto possa apparir chiaro ed indiscutibile, che nell'ultimo comma il pagamento, che vi si ricorda, deve essere accompagnato dalla presentazione della licenza; sono due condizioni, che debbono contemporaneamente verificarsi.

La disposizione di cui all'art. 9 risponde, dunque, a criteri di equità e riuscirà particolarmente accetta alla massa dei cacciatori, che si vedranno trattati alla pari di altri cittadini, i quali siano soltanto colpevoli di non aver portato con sè una licenza, di cui sono bensì in possesso.

Lievi modificazioni di carattere integrativo circa i mezzi di caccia reca l'art. 11 in confronto all'art. 18 della legge del 1923, n. 1420.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i tempi per la caccia, tenendo conto delle zone venatorie. Tali articoli mirano a risolvere il contrasto tra la esigenza di proteggere le specie nobili stanziali e la convenienza di dar la possibilità ai liberi cacciatori — e, cioè, a coloro che non hanno modo di cacciare in riserva — di cacciare le specie migratorie.

Anche negli articoli 14-17, che parlano di uccellagione, si è seguito un sistema maggiormente analitico, ribadendo i criteri protettivi a cui è ispirata la legge del 1923, n. 1420, e introducendo elementi descrittivi per la identificazione dei sistemi di uccellagione consentiti. Si noti che l'art. 16 riproduce meglio chiarito il concetto stabilito dall'articolo 17 (comma 3°) della legge del 1923, n. 1420, circa la possibilità, per il concessionario di un mezzo fisso di uccellagione, d'incaricare del funzionamento una o più persone da lui dipendenti o suoi familiari.

Merita richiamare l'attenzione sul Capo IV (articoli 18-23) sugli *appostamenti fissi*; i quali sono descritti e determinati con caratteri precisi e sicuri e con una opportuna analisi, che, ho fiducia, eviterà dubbi e contrasti.

È notevole l'art. 20, che determina il raggio di rispetto per la caccia a mezzo d'impianti fissi, cioè quella zona di terreno, che li circonda, in cui altri non può esercitare la caccia. Ed è provvido rispetto al diritto di proprietà avere stabilito, che se la zona di rispetto è di titolari della concessione diversi dal proprietario del luogo in cui è l'appostamento fisso, occorra il loro consenso; altrimenti la zona è limitata al terreno per il quale il consenso esista. La zona di rispetto deve essere chiaramente e visibilmente designata, onde l'obbligo di opportuni segnali perimetrali, come quelli obbligatori per determinare le bandite di caccia.

Con speciale e severa meditazione, allo scopo di meglio coordinare, secondo il suo complesso spirito, la legge, si sono redatte le norme relative alle variazioni ai termini di caccia, che costituiscono il capo V. Esse hanno una tale elasticità da permettere di riparare ad ogni inconveniente, che potesse provenire, per la protezione di una o più specie di selvaggina, dai termini fissi in via generale stabiliti.

È noto che l'art. 19 della legge n. 1420 del 1923, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge del 1924, n. 754, conferiva, al Ministro competente, la facoltà di restringere i termini normali di caccia e di uccellagione a scopo di protezione. La disposizione è stata riprodotta dall'art 24 del Testo, con le seguenti modificazioni:

*a*) possibilità di vietare determinate caccie, mentre attualmente la legge non prevede che restrizioni;

*b*) possibilità di « spostare fino a sei giorni il periodo delle caccie », e ciò perchè si verifica molto spesso, ad esempio, un'anticipazione nel « passo » di questa o di quella specie o può presumersene un ritardo che suggeriscano, rispettivamente, la convenienza dell'accennato spostamento o nell'un senso o nell'altro.

Il provvedimento, del resto, non può essere adottato che « su proposta della Commissione centrale venatoria »; il che costituisce una garanzia più che sufficiente, dal punto di vista della tecnica venatoria.

Nè debbo passar sotto silenzio l'art. 25, relativo alla cattura dei passeri, che sostituisce la legge 7 giugno 1928, n. 1248. Esso pur essendo redatto in modo da impedire una eccessiva distruzione di quella interessante specie di garruli uccelletti, riesce, tuttavia, a proteggere la cultura del grano ed è, quindi, limitato a quelle zone in cui si coltiva quel cereale, per cui si è combattuta e si combatte dal Governo Fascista così nobile battaglia, per ottenere che questa

nostra splendida Patria *magna parens frugum* basti nella sua produzione a sè stessa e non dipenda altrimenti da importazioni straniere.

Per la caccia agli animali feroci o nocivi, l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, diceva semplicemente che può essere permessa, anche nel periodo di divieto, con decreto del Ministro, che avrebbe stabilito le modalità per l'esercizio.

La disposizione non apparve esauriente e diè luogo a molte incertezze.

L'art. 26 del Testo sembra risolvere ogni difficoltà, conferendo al Prefetto la facoltà di rilasciare permessi nominativi per la caccia al lupo, così come l'art. 25 ha fatto per il passero. La disposizione di cui all'art. 42 (comma 2°) del regolamento, in forza della quale si prevedeva una specie di legittima difesa nei riguardi degli animali nocivi, è stata inserita nell'art. 26 medesimo e si è infine prevista la possibilità di proteggere talune specie feroci o nocive, quando ciò appaia necessario, in omaggio al principio suggerito dalla scienza — a cui si è fatto già cenno — per cui nessun animale è sotto ogni aspetto dannoso, e in vista, altresì, della eventualità di dover evitare la scomparsa di talune specie, come è avvenuto, ad esempio, per la lince.

L'art. 27 rappresenta un omaggio doveroso alla scienza; determina le speciali concessioni, che possono accordarsi a zoologi o a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia o ad osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni. Senza dubbio tali permessi debbono essere concessi con sobrietà e con opportune garanzie, onde evitare deplorabili abusi; tal fine è garantito dalla facoltà del Ministro per l'agricoltura, udita la Commissione venatoria centrale, di determinare volta a volta le condizioni dei permessi. È poi di alto momento la facoltà del Ministro di poter permettere ovunque, sotto determinate condizioni, la cattura della selvaggina a scopo di ripopolamento.

Nè di minore importanza è il capo sesto relativo alle limitazioni all'esercizio della caccia, che è stato oggetto di accurato studio.

Un importante problema si è proposto di risolvere l'art. 28. Non sarà inopportuno un breve indugio sulle relative questioni.

In forza dell'art. 712 del Codice civile, l'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi particolari. « Non è tuttavia lecito introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore ».

Cotale norma, così recisamente imposta per un omaggio giustificato, purchè non eccessivo, al diritto romano, non è disconosciuta dal Testo unico, ma è debitamente limitata nei suoi giusti confini, e in rapporto alla funzione che nell'odierno generale ordinamento giuridico deve avere la proprietà privata. Non si potrebbe rinunciare ad alcuna norma necessaria per raggiungere gli intenti, che si propongono le bandite e le riserve, per i nobili fini della difesa della selvaggina e dell'esercizio libero della caccia per una obbedienza eccessiva e troppo rigida al secondo comma dell'art. 712.

È evidente che le leggi particolari, successivamente alla legge n. 1420 del 1923, sono quelle che ho elencate nella presente relazione. Al citato articolo del Codice civile, corrisponde l'art. 428 del Codice penale, in forza del quale « chiunque caccia in un fondo altrui, qualora il proprietario, nei modi stabiliti dalla legge, ne abbia fatto divieto, e se vi siano segnali che rendano palese la inibizione, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire 50, e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione fino a 15 giorni ».

Giova avvertire che col 1° luglio 1931 andrà in vigore il nuovo Codice penale promulgato il 19 ottobre 1930, nel quale, a proposito del danneggiamento, non si parla più della caccia, lasciando, con savio consiglio, alla legge speciale provvedervi; v'è soltanto l'articolo 637, relativo all'ingresso abusivo nel fondo altrui, di carattere più ampio dell'art. 28 del Testo unico, ma che con esso completamente si coordina, senza nessuna antinomia.

Posto, però, che in forza dell'art. 4 della legge n. 1420 del 1923, la citazione dell'art. 428 ora ricordato non è più sufficiente ad inibire la libera caccia, ove il fondo non sia stato costituito in bandita (o in riserva), *quid juris* per i parchi cinti con mura o altre chiusure, che non sieno bandite o riserve? Attualmente non esistono che due soli mezzi per inibire la libera caccia su di un fondo che non sia da considerare attinenza dell'abitazione: ottenere, per il fondo medesimo, la necessaria concessione, o valersi dell'art. 21 della legge n. 1420 del 1923 che protegge le colture in corso.

L'art. 28 ha risoluto, ripetesi, tale problema, escludendo dalla libera caccia i parchi ed i fondi chiusi completamente da mura, rete metallica, od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di m. 1,80 o da corsi d'acqua della profondità di almeno m. 1,50 e della larghezza di almeno 3 metri. E la sua disposizione, ripeto, è ottimamente coordinata all'art. 637 del nuovo Codice penale.

L'art. 29 risolve in modo meglio adeguato, che non l'art. 21 della legge n. 1420 del 1923, la questione della caccia sui fondi coltivati, conferendo la facoltà al possessore di circondare gli appezzamenti in stato di coltivazione con segnali perimetrali indicanti « divieto temporaneo di caccia », e comminando, nel caso di abusi da parte dell'agricoltore, le dovute sanzioni. È ben si è detto il possessore per riconoscere tale facoltà non solamente al proprietario, ma anche a chiunque, per un diritto reale frazionario o per un diritto personale, spettino i frutti ed abbia quindi legittimo interesse per impedire che, alla produzione di essi, sia arrecato nocumento.

Non insisto sui divieti speciali enumerati negli articoli 30 e 31 e sulle loro sanzioni; essi sono giustificati senza necessità di argomentazioni speciali, tanto sembrano naturali, e, per dir così, intuitivi.

Di alto momento è il capo settimo, relativo ai divieti generali di caccia.

Ci sembra non sia stato dimenticato alcun caso, in cui troppo dannosa alla selvaggina sarebbe la caccia; è proibita la presa di uova, di nidi e di piccoli, di tendere reti per prendere selvaggina nobile stanziale, di cacciare da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole, di prendere stambecchi, camosci, femmine dei daini, dei cervi, dei caprioli, le rondini, i colombi torraioli ed altri selvatici enumerati con massima cura di precisione e di chiarezza.

La questione della caccia sul suolo coperto di neve sembra risoluta in modo equo dall'art. 35. La frase che si è usata (quando il terreno è del tutto o per la maggior parte coperto di neve) pare molto più opportuna di quelle che si leggevano nelle leggi precedenti, che avevano lo stesso divieto; e le eccezioni sono ristrette e ben giustificate.

Di alto momento è l'ultimo capo, l'ottavo, che contiene divieti per le armi e la selvaggina. Naturale è la proibizione dell'art. 37 di portare, quando la caccia è vietata, armi con munizioni spezzate, ordigni e strumenti per la uccellagione.

A criteri di pura tecnica venatoria corrisponde l'art. 38 relativo alla detenzione di esemplari vivi di starne, pernici rosse, pernici sarde, e coturnici. Non si può ottenere il rispetto della legge sulla caccia, ove manchi il modo di controllare la detenzione d'individui delle dette specie. Sono naturalmente esclusi — oltrechè le bandite e la riserve — i giardini e gli istituti zoologici, le stazioni zootecniche sperimentali, gli osservatori ornitologici e simili istituzioni.

Una coraggiosa innovazione contiene l'art. 39.

Non è possibile colpire efficacemente il bracconaggio, ove si abbia la possibilità di vendere la selvaggina cacciata o catturata. Si è pensato, perciò, di vietare la vendita e l'acquisto della selvaggina nobile stanziale morta, eccettuata quella proveniente dalle riserve. Tale disposizione, però, non si applica per evidenti ragioni, al cinghiale, nè alla selvaggina della Sardegna (dove le riserve sono scarsissime).

Nel riprodurre l'art. 20 della legge n. 1420 del 1923, nell'art. 4 del R. decreto-legge n. 754 del 1924, venne omesso il comma terz'ultimo che suonava così:

« Il divieto di cui al 1° comma lettera *b*) si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati ».

La omissione doveva essere riparata, e ciò è stato fatto con il 2° comma dell'art. 39.

Con accurato studio si sono, nel titolo terzo, raccolte e coordinate le norme relative alle bandite e alle riserve; il titolo è appunto diviso in due capi: l'uno relativo alle bandite (art. 41-48), l'altro relativo alle riserve (art. 49-63).

Per quanto riguarda le bandite, l'art. 41 riproduce l'art. 1 della legge n. 1420 del 1923, premettendo una opportuna definizione delle bandite stesse ed aggiungendo una innovazione suggerita dalla più sana tecnica venatoria.

È stato, cioè, introdotto il criterio della eventuale utilizzazione della selvaggina esistente nelle foreste demaniali.

È sembrato opportuno non riprodurre, quale era nella legge del 1923, n. 1420, l'obbligo assoluto della esistenza, in ogni Provincia, almeno di una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina; la svariata estensione delle Provincie lo rendevano troppo difficile e, qualche volta, anche pericoloso. Si è tuttavia, nell'art. 42, mantenuta la norma in modo meno inflessibile, autorizzando il Ministro competente, quando in una Provincia non esista una tale bandita, a costituirla in terreni di enti pubblici o ad incoraggiarne la creazione in terreni privati anche con sussidi.

Bisognava anche prevedere l'ipotesi in cui, nella costituenda bandita, esistessero terreni di proprietà privata. Si è pensato di fare in modo che la coazione, evidentemente necessaria, sia accompagnata dalle dovute garanzie. Occorrerà, infatti, l'intesa con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione venatoria provinciale competente, nonchè la Commissione centrale. Per di più, si è stabilito che i terreni di privata proprietà, da comprendere coattivamente nella bandita, non possano superare la decima parte della bandita stessa.

Si è tenuto presente, in altre parole, il principio dell'interesse collettivo, superiore a quello privato, essendo la bandita istituto che si propone fini di interesse generale. Ma v'ha di più; si è anche

disposto che possano essere corrisposte eventuali indennità. La proprietà privata, che l'ordinamento fascista ha strenuamente difesa, non deve avere pretese eccessive, vale a dire, che costituiscano un malo uso suo, o che contrastino con l'interesse della collettività; nessuno, diceva appunto il giureconsulto romano, può far malo uso del suo diritto, e tutti i rapporti privati debbono essere ordinati in funzione delle necessità nazionali.

D'altra parte non è chi non veda quanto la presenza, in una zona del genere, di fondi dove possa esercitarsi la libera caccia, nuoccia alla selvaggina esistente nella bandita, potendo tali terreni essere considerati come vere e proprie zone di sfruttamento.

Importantissima è la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 44 in parola, che è volta a stabilire un identico regime per qualsiasi concessione *comunque avvenuta*. È noto, infatti, il caso in cui il magistrato ha ritenuto che la legge 24 giugno 1923, n. 1420, non fosse in ogni caso applicabile, per quanto dall'art. 39 di essa (per non tener conto dello spirito che ne informa tutte le disposizioni relative) si desuma la ferma volontà di non rendere possibili elusioni di sorta.

L'art. 46 reca un'altra innovazione di alto interesse, consentendo una zona di protezione maggiore dei m. 50 intorno alle bandite, dove sia stata introdotta e venga allevata selvaggina nobile stanziale, non appartenente alla fauna locale.

La disposizione è stata richiesta sovrattutto in seguito ad una sentenza di Cassazione, che ravvisò il reato di furto nella uccisione del fagiano, il quale non avrebbe il carattere di *selvaggina* e non potrebbe, perciò, formare oggetto di caccia, avendo la cosidetta *consuetudo revertendi*, dovendosi cioè considerare non animale selvatico ma mansuefatto, e, quindi, non essendo *res nullius*.

La nuova norma costituirà un potente incentivo per gli allevatori i quali vedranno così validamente tutelati i loro sforzi, che impongono, senza dubbio, spese ingenti e continue.

L'ordinamento delle bandite, che si è profondamente meditato, costituisce una delle più preziose parti della nuova legislazione. Applicato con cautela e con fermezza, aiutato dai proprietari privati, coopererà potentemente a ripopolare di selvaggina stanziale le nostre belle regioni, e ad aumentarne la leggiadria e il pregio, sicchè non si corra più il rischio di estinguere specie di selvatici altra volta numerose, e, a poco a poco, non si inaridisca la fonte stessa della caccia.

Nè oggetto di minori cure sono state le norme relative alle riserve di caccia; le bandite di ripopolamento e di rifugio escludono la caccia; le riserve, come la parola stessa dice, la permettono solo a determinate persone; gli articoli 44-63 costituiscono un ben ordinato sistema, onde non eccedano il loro scopo e servano a meglio raggiungerlo. E qui sovrattutto ove ci siamo dovuti allontanare dal diritto romano, che ai proprietari con l'*ius prohibendi* assicurava sempre un esclusivo diritto di esercitare la caccia. Oggi le riserve costituiscono una concessione; e sono sottoposte, se aperte, al pagamento di una congrua tassa; e nelle Provincie, in cui per le leggi precedenti era necessaria una chiusura effettiva, la norma rimane in vigore, e ne sono ben determinate le modalità.

L'art. 50 risolve in parte, con concisione che sembra perfetta, il problema della estensione della legge nazionale sulla caccia alle Provincie redente.

Tale estensione, giova ripeterlo, doveva avvenire, secondo quanto si desume dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, « con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiari condizioni di quei territori e delle loro esigenze faunistiche ».

Non è chi ignori che, nelle nuove Provincie, la legislazione venatoria ha dato — ripetesi — risultati ottimi, per modo che colà si verifica una presenza di specie stanziali che altrove sarebbe follia sperare.

E perciò, dalla estensione della legge nazionale, non deve provenire pregiudizio alcuno per tale stato di cose.

L'argomento ha formato oggetto di lungo ed ampio studio, condotto a suo tempo d'intesa con la on. Presidenza del Consiglio dei Ministri, fin da quando una apposita Commissione, nominata in seno al Comitato consultivo della caccia, si recò a Trento ed a Trieste, per rendersi pieno ed esatto conto delle esigenze locali.

Le disposizioni contenute nell'unito schema sono il frutto di tali indagini e studi e tutto fa ritenere che l'applicazione di esse realizzerà, nel modo migliore, l'accennata estensione della legge nazionale sulla caccia.

Si è provveduto, anzitutto, come si è visto, alla creazione di una zona di confine, dove la caccia è riservata e non può essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso dell'autorità politica locale.

A chi conosca le complesse delicatissime questioni collegate con la possibilità di cacciare per gli allogeni, non sfuggirà la saggezza del provvedimento.

Lievi modificazioni suggerite dalla esperienza, sulla entità della imposta in proporzione alla estensione, calcolata ad ettari, per le riserve di caccia, reca l'art. 53, in confronto dell'art. 8 della legge n. 1420 del 1923. Se non si diminuisce tale imposta per le riserve di grande estensione, si va incontro alla scomparsa delle specie di selvaggina delle Alpi, dove non converrebbe più costituire le zone in parola.

L'art. 54 ha voluto stabilire in modo esplicito il concetto che la riserva, in tanto è ammessa, in quanto *realizzi* il ripopolamento della selvaggina. Perciò, appunto, si dice che le zone di montagna e di collina o quelle che sieno adatte a servizi di rifugio della selvaggina, avranno la preferenza nella costituzione.

In questo modo e con questi concetti direttivi le riserve, connesse, come sono, alla proprietà privata, costituiscono un mezzo di rifugio e di ripopolamento; è evidente che la caccia è meno distruttiva, l'occupazione della selvaggina meno intensa, se riservata ad un determinato concessionario, che se esercitata da tutti i cacciatori. Da questo punto di vista le bandite e le riserve, cooperano al solo massimo fine di risparmiare quant'è possibile la selvaggina, sia impedendone sia diminuendone la cattura.

Era poi necessario vietare il sorgere di riserve ai confini delle bandite, perchè esse sarebbero state di puro sfruttamento, ed avrebbero fatto sì che pochi cittadini fruissero di un vantaggio, che il legislatore vuole accessibile alla collettività. A ciò mira il capoverso dell'art. 54.

Fini analoghi si propone di conseguire l'art. 55. Del contenuto di esso non avranno certo motivo di dolersi i concessionari di riserve, per le quali la concessione non sia stata richiesta al semplice scopo di non essere disturbati dall'ingresso dei cacciatori. Essi hanno l'obbligo di curare il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche con l'immissione nella riserva, quando occorra, di sufficienti capi di tale selvaggina, ed hanno anche il dovere di favorire la moltiplicazione della selvaggina stanziale esistente; e non di quella nobile soltanto, ma di tutta a qualunque classe appartenga.

La revoca, del resto, minacciata ai trasgressori delle norme contenute in detto art. 55, è accompagnata dalle dovute garanzie; non può avvenire che con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, « sentito il parere della Commissione venatoria della Provincia e della Commissione centrale venatoria ».

Il 2° comma dell'art. 12 della legge n. 1420 del 1923, contiene la notissima disposizione relativa al limite massimo della complessiva estensione di bandite e di riserva in ciascuna Provincia; tale estensione non può, cioè, superare il quinto del territorio provinciale. La norma è stata riprodotta nel 2° comma dell'art. 61 del Testo unico, con una opportuna modificazione: nel quinto, cioè, non vengono calcolate « le riserve reali, nè le bandite e riserve che siano affidate in gestione all'Associazione provinciale dei cacciatori, nè le bandite demaniali ».

L'ultimo comma dell'art. 61 riguarda, com'è evidente, le nuove Provincie, per le quali l'applicazione pura e semplice dell'art. 12 della legge nazionale rappresenterebbe la scomparsa o almeno una probabile eccessiva diminuzione della selvaggina. Ivi dunque il limite del quinto della superficie non si applica; anche tutta intiera può esser costituita da bandite e da riserve.

Parimenti alle nuove Provincie si riferisce l'art. 62 che lascia, in sostanza, in vigore lo speciale sistema delle riserve, che ha dato ivi, come si è detto, ottima prova. Non è però rimasto *sic et simpliciter* in vigore l'attuale sistema, sia perchè si è considerata soltanto la zona delle Alpi, lasciando che nel fondo valle si possa consentire, per così dire, un certo sfogo alla libera caccia; sia perchè si è voluto stralciare il sistema degli appalti, il quale sarebbe in contrasto con la organizzazione dei cacciatori, che è caposaldo del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997.

In tal modo, con gli articoli 50-61 (comma ultimo) e 62 si è compiuta quella estensione della legge nazionale, con gli opportuni adattamenti, di cui parla l'art. 13 dell'or citato decreto n. 1997 del 1928.

Alla vigilanza e alle sanzioni è dedicato il quarto titolo, suddiviso in tre capi, relativi agli agenti di vigilanza (articoli 64-67), alla custodia dei cani (articoli 68-69) e alle penalità (articoli 70-73).

È notevole la larga cerchia degli agenti che debbono esercitare la vigilanza; sicchè è fondata la speranza che venga meno il rilassamento verificatosi sotto l'impero delle leggi precedenti, le quali, per lo più, erano come inesistenti, e ne è anche arra il senso del dovere che il Governo Nazionale Fascista ha saputo risvegliare nel popolo italiano, e, in ispecie, nelle bene ordinate sue gerarchie: le leggi valgono in quanto sono rigidamente ed imparzialmente applicate; ciò è tanto più necessario in una materia come questa, che si presta per la vastità del territorio ad essere facilmente elusa; la rete, per dir così, degli agenti vigilanti, enumerati nell'art. 64, è così fitta, che diverrà ben arduo sfuggire alla azione loro preventiva e repressiva.

Si è disciplinata con molta cura la custodia dei cani, i quali possono per varî motivi essere pericolosi o contrastare al rispetto della legge sulla caccia; nessun caso speciale è stato trascurato, sicchè tanto il buon ordine venatorio, quanto l'incolumità pubblica,

quanto la opportuna guardia delle abitazioni e dei greggi sono disciplinate con minuta cura.

Il capo relativo alle penalità determina con opportuna analisi i rapporti fra la legge sulla caccia e le altre leggi, come il Codice penale e la legge sulle concessioni governative, e determina le conseguenze accessorie delle pene, come la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione, la revoca delle licenze e delle accordate riserve.

L'art. 70 si ricollega con la premessa dell'art. 30 e con il 3° e 4° comma dell'articolo stesso per quanto riguarda:

*a*) l'applicabilità delle sanzioni, indipendentemente da quelle stabilite da altre leggi, e, in particolare, dal Codice penale e dalla legge sulle concessioni governative;

*b*) i casi di recidiva;

*c*) i casi in cui il contravventore eserciti il commercio della selvaggina o sia rivestito dalla qualità di agente di vigilanza.

Di carattere speciale è il diritto dei colpevoli, salvo per i casi di maggior momento, enumerati nel primo comma dell'art. 73, di far domanda di oblazione. Se accolta, essa sostituisce alla pena una somma da pagare, entro i limiti della pena, con la conseguenza che ne viene estinto il reato; purchè, s'intende, sieno osservati i termini per presentare la domanda e sia pagata la somma di oblazione entro otto giorni.

Rigorosa cura ha avuto la determinazione degli organi consultivi centrali, compartimentali e provinciali contenuta nel Titolo V (articolo 74-78); essi con le loro ben precisate attribuzioni saranno continuo e provvido ausilio perchè la legge sia applicata nel suo spirito e secondo tutte le circostanze di fatto nei singoli e svariati casi che possono presentarsi.

Il Titolo VI disciplina la organizzazione dei cacciatori e rappresenta il frutto della esperienza dell'applicazione del R. decreto-legge n. 1997 del 1928.

In sede di Testo unico non poteva non essere riveduto anche il prospetto delle tasse di concessioni governative, concernenti l'esercizio venatorio.

La tabella, però, lascia immutato lo stato delle cose, salvo a serbar solo le voci dei mezzi di caccia e di uccellagione permessi dal Testo unico.

Con l'art. 89 (da esaminarsi in rapporto all'art. 41 della legge n. 1420 del 1923) si dispone l'abrogazione di tutte le norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle Regie bandite e riserve, debitamente modificate e quelle riguardanti i Parchi Nazionali; e con l'art. 90, infine, si deferisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste la facoltà di predisporre, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e per le finanze, udita la Commissione centrale venatoria, le norme regolamentari per l'applicazione del Testo unico, da emanarsi con Regio decreto.

SIRE!

L'unito Testo, atteso con vivo desiderio dai cacciatori, dà il miglior affidamento di rispondenza alle attuali esigenze. Giova ritenere che dei più complessi problemi di tecnica venatoria sia tracciata, nel Testo stesso, un'adeguata soluzione. Nel sottoporre, perciò, alla firma augusta della Maestà Vostra il relativo decreto, ritengo di poter asserire che il Regime, anche in questo campo, inutilmente solcato da annose fatiche, ha costruito in modo saldo e durevole.

Roma, 15 gennaio 1931 - Anno IX.

ACERBO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, concernente la riforma della legislazione sulla caccia, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 2915;

Udita la Commissione centrale venatoria;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari del culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 305, foglio 90.* — MANCINI.

**Testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.**

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Costituiscono atti di caccia o di uccellagione l'uccisione o la cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, d'animali e di arnesi a ciò destinati.

Sono vietate la uccisione e la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, eccetto che siano avvenute casualmente.

Art. 2.

È considerato effettivo esercizio di caccia e di uccellagione, ai sensi della presente legge, non solo il reale esercizio di atti di caccia o di uccellagione, ma altresì il vagare o il soffermarsi, senza giustificato motivo, con armi, strumenti, ordigni o mezzi in genere atti alla caccia o all'uccellagione in attitudine tale da dimostrare l'intenzione di ricercare o attendere la selvaggina per ucciderla o catturarla.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina nobile stanziale, fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcella o fagiano di monte, francolino di monte, pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola; fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il mufflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta e la lepre; nonchè gli animali estranei alla fauna locale, introdotti o lanciati da concessionari di bandite o riserve o da Associazioni provinciali dei cacciatori o loro sezioni.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sentita la Commissione venatoria centrale, possono essere escluse dal novero della selvaggina nobile stanziale una o più delle specie sopraindicate, e possono esservi incluse altre specie non nominate nel presente articolo, e ciò anche limitatamente a talune zone o località.

Art. 4.

Sono considerati animali feroci o nocivi, fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico; fra gli uccelli: le aquile, il nibbio, l'astore, lo sparviero e il gufo reale. È equiparato agli animali nocivi il gatto domestico vagante lontano dalle abitazioni.

Quando altre specie di selvaggina risultino praticamente dannose all'agricoltura, alla pesca o agli allevamenti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, con suo decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale,* può consentirne la uccisione o la cattura, anche solo per un tempo determinato o per determinate località, secondo le norme che saranno stabilite dal decreto medesimo.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge il territorio del Regno è diviso nelle seguenti zone faunistiche:

1° Alpi;

2° Vallate del Po, dei suoi affluenti e dei fiumi delle Tre Venezie;

3° Vallate dell'Arno, del Tevere ed altre analoghe, peninsulari ed insulari;

4° Appennini e montagne della Sardegna e della Sicilia;

5° Estuario veneto e località assimilabili di pianura, quali: lagune, fiumi, laghi naturali e artificiali, paludi e specchi d'acqua;

6° Litorale del Continente e delle Isole.

I confini tra l'una e l'altra zona sono fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* su parere della Commissione venatoria centrale e sentite le Commissioni venatorie provinciali interessate.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede con suo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sentito il parere della Commissione venatoria centrale e interpellate le Commissioni venatorie delle Provincie interessate, alla suddivisione del Regno in Compartimenti venatori, a seconda delle speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna propria a ciascun Compartimento. Tale suddivisione può sempre essere dal Ministro modificata con le modalità anzidette.

TITOLO II.

ESERCIZIO DELLA CACCIA.

CAPO I. — *Della licenza in generale.*

Art. 7.

La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito di licenza rilasciata a norma delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi deve essere munito della licenza per fucile. È però consentito che il cacciatore si faccia aiutare per condurre i cani o per portare i furetti o i falchi da persone non munite di licenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

Art. 8.

La licenza di esercitare la caccia o l'uccellagione è personale ed è valida per un anno dalla data del rilascio.

Art. 9.

Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Colui che, munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, a termini del precedente comma, è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 30.

Non si procede contro colui che nel termine di cinque giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata una somma corrispondente al minimo dell'ammenda predetta, esibendo in pari tempo la licenza. In seguito a tale pagamento l'agente restituisce l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione, redigendo verbale da trasmettersi alla Commissione venatoria provinciale insieme con l'ammontare della somma versata.

Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento di cui al comma precedente, il verbale di accertamento della contravvenzione è trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 10.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione chi è munito della licenza di cui agli articoli precedenti, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di uccellagione e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali di difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

CAPO II. — *Della caccia con armi e con animali.*

Art. 11.

La caccia può essere esercitata con arma da fuoco portatile o ad appoggio, con cani, con furetto e con falchi.

È sempre vietato l'uso di arma da fuoco impostato con scatto procurato dalla preda, di spingarda montata su imbarcazione a motore, di sostanze venefiche, inebrianti o esplodenti, di mezzi elettrici, di lanterne, di insidie notturne, di gabbie, ceste o pietre a scatto, di trappole, tagliole o trabocchetti, di fionde e di lacci di qualsiasi genere. Nella zona delle Alpi è vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi.

Nel novero delle armi da fuoco proibite da questo articolo non sono considerati i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.

Nella caccia col furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di cattura fatta a scopo di ripopolamento.

La caccia a cavallo alla volpe con cani da seguito è regolata dal Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, in armonia alle disposizioni della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina nobile stanziale, da lire 200 a lire 2000.

Art. 12.

La caccia anche con cani da seguito o da tana, col furetto e con falchi è permessa dal 1° settembre al 31 dicembre. Tuttavia l'uso dei cani levrieri è consentito solo dal 1° novembre al 31 dicembre.

La caccia al capriolo in terreno libero si chiude col 1° novembre; e quella al cervo, daino e cinghiale è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio.

Nella zona delle Alpi la caccia si apre l'8 settembre e si chiude il 15 dicembre.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.

Art. 13.

È anche consentita la caccia col fucile:

*A*) Nelle zone seconda (Vallata del Po, dei suoi affluenti e dei fiumi delle Tre Venezie) e terza (Vallata dell'Arno, del Tevere ed altre analoghe, peninsulari e insulari):

1° dal 10 agosto alle quaglie, alle tortore, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri;

2° fino al 31 marzo al merlo, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia.

*B*) Nella zona quarta (Appennini e montagne della Sardegna e della Sicilia): fino al 31 marzo ai colombacci e alle colombelle con preparazione di sito.

*C*) Nella zona quinta (Estuario veneto e località assimilabili): dal 10 agosto al 31 marzo ai palmipedi e trampolieri.

*D*) Nella zona sesta (Litorale del Continente e delle Isole):

1° dal 10 agosto alle quaglie, alle tortore, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri;

2° fino al 31 marzo alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle;

3° fino al 10 aprile ai palmipedi e trampolieri;

4° dal 20 aprile al 20 maggio alla quaglia, entro la distanza di metri 500 dall'orlo interno dell'arenile.

Tuttavia lungo quelle spiagge in cui le particolari condizioni della località richiedono per l'esercizio di tale caccia un'ampiezza maggiore, il Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta della Commissione venatoria centrale, può, con suo decreto, consentire tale caccia fino al massimo di mille metri dall'orlo interno dell'arenile.

In tutta la penisola Salentina e lungo il restante litorale pugliese fino alle foci del Candelaro e del Bradano, limitatamente ad una profondità di 2000 metri dall'orlo interno dell'arenile, è consentita in tale periodo la caccia alla quaglia e alla tortora.

È sempre vietata la caccia alle quaglie sul mare.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 qualora si tratti di selvaggina nobile stanziale.

Capo III. — *Della uccellagione.*

Art. 14.

L'uccellagione può essere esercitata con reti orizzontali e verticali fisse destinate normalmente a funzionare di giorno.

Ogni altro tipo di uccellagione con reti è vietato.

È perciò altresì vietata l'uccellagione con reti di uso notturno di qualsivoglia forma, quali lanciatore, diavolaccio, diluvio, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili. È vietato del pari l'uso del soprerba o strascino o strusa, di paniuzze e tese all'acqua per gli uccelletti (beverini), di gabbie a scatto, trappole e lacci di qualsiasi genere. Sono pure proibite le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane, nelle quali l'uccellagione si eserciti essenzialmente al fischio e al volo, senza alberi posatoi.

L'uccellagione con reti è sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare, fino alla distanza di metri 1000 dal limite interno dell'arenile e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

Art. 15.

Il sistema di uccellagione con reti fisse è caratterizzato:

*a*) dalla presenza di un capanno costruito in muratura o altra solida materia, che apparisca destinato a servire almeno per una intera stagione o periodo di caccia;

*b*) da una evidente ed apposita preparazione del terreno;

*c*) per le reti verticali, da alberi da invito potati ed educati in modo che appaiano destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione;

*d*) per le reti orizzontali, da capisaldi saldamente infissi nel terreno.

Qualora manchino le caratteristiche indicate nel precedente comma, le reti si considerano mobili e perciò vietate.

Sono, però, consentite la prodina con un solo paio di reti e la quagliara.

Il sistema di uccellagione con reti fisse può avere anche più di un capanno, purchè uno solo sia in muratura e siano tutti entro il raggio di 300 metri dal capanno principale. In tal caso il sistema è ritenuto unico e comprende tutte le reti governabili dai varî capanni. Le reti non possono estendersi più di 300 metri dal capanno principale.

Art. 16.

È ammesso che il concessionario di un mezzo fisso di uccellagione incarichi del funzionamento di esso una o più persone da lui dipendenti o suoi famigliari, preventivamente designati alla Commissione venatoria provinciale. In tal caso la licenza deve trovarsi presso le persone incaricate.

In caso di mancata presentazione della licenza, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 3° e 4°.

Art. 17.

L'uccellagione è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre. Però, nelle località in cui nessuna caccia si apre prima del 1° settembre, anche l'uccellagione non può cominciare prima di tale data.

L'uccellagione può essere esercitata fino al 31 marzo, esclusivamente con reti a maglia larga per la cattura dei colombacci e colombelle, storni, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, tranne che nella zona delle Alpi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Capo IV. — *Degli appostamenti fissi.*

Art. 18.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od in altra solida materia con preparazione di sito, che appariscano destinati alla caccia dei colombacci e colombelle o dei palmipedi e trampolieri per un'intera stagione di caccia, quali i capanni, nonchè le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi, negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli indicati nell'art. 15.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Art. 19.

Non possono essere impiantati appostamenti fissi senza il consenso del proprietario del terreno. Questa disposizione non si applica agli impianti già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli appostamenti fissi non possono esser impiantati a distanza minore di 400 metri dal confine di bandite o riserve; i preesistenti devono essere rimossi.

Art. 20.

La caccia e l'uccellagione non possono essere esercitate a meno di 300 metri dal capanno unico o dal principale di un appostamento fisso di uccellagione; a meno di 200 metri da un appostamento fisso di caccia, od a meno di 100 metri da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante il loro effettivo esercizio.

Gli impianti di caccia o di uccellagione che esigano per il loro funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto Ministeriale, sentita la Commissione venatoria centrale.

Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento fisso sia in parte di altri proprietari, occorre il consenso di questi ultimi; in difetto, il divieto di caccia e di uccellagione è limitato al terreno pel quale esista il consenso del proprietario. Questa disposizione non si applica agli impianti già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Il colpevole è punito a querela di parte con la multa fino a lire 500.

La caccia e l'uccellagione non possono essere esercitate a meno di 400 metri da ciascun capanno di un Osservatorio ornitologico od Istituto scientifico, durante l'effettivo esercizio del capanno medesimo.

Il colpevole è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 21.

Gli appostamenti fissi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, che siano fra di loro a distanza minore di quella indicata dal precedente articolo, devono limitare la rispettiva zona di rispetto fino alla metà della distanza fra essi esistente. Se però uno di essi non venga esercitato per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che ad esso compete.

Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri esistenti, inferiore al doppio della rispettiva zona di rispetto, deve limitare la sua zona al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.

Art. 22.

La zona di rispetto degli appostamenti fissi di caccia deve essere delimitata dai segnali perimetrali di cui all'art. 44, portanti la scritta « Appostamento di caccia ».

L'abusiva apposizione di tali segnali è punita con l'ammenda fino a lire 500.

Art. 23.

Gli appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e delle colombelle non possono essere impiantati a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente. Questa disposizione non si applica agli impianti già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

CAPO V. — *Variazioni ai termini di caccia.*

Art. 24.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina, con suo decreto, sentita la Commissione venatoria centrale, restringere il periodo di caccia o di uccellagione, o vietare la caccia o l'uccellagione medesime, anche solo per talune forme o per determinate località.

Può egualmente, su proposta della Commissione venatoria centrale, spostare fino a sei giorni il periodo delle caccie.

Art. 25.

La cattura dei passeri, nelle sole zone dove si coltiva il grano, può essere autorizzata dal Prefetto, su proposta della Commissione venatoria provinciale, a persone da questa nominativamente designate, anche in periodo di caccia chiusa, salvo che nei mesi di aprile e maggio, purchè sia effettuata con i mezzi di uccellagione che saranno stabiliti con decreto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale.

Sui tetti delle abitazioni rurali e dei fabbricati accessori è consentita, nelle zone anzidette, salvo che nei mesi di aprile e maggio, la presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire con proprio decreto, su proposta della Commissione venatoria della Provincia, che la cattura ed apprensione di cui sopra avvengano in zone determinate anche durante i mesi di aprile e maggio, ove ciò appaia indispensabile per le esigenze della granicoltura.

Art. 26.

L'uccisione e la cattura degli animali feroci o nocivi sono sempre permesse dove la caccia sia aperta per qualche specie di selvaggina; sono permesse altresì in tempo di caccia proibita agli agenti di vigilanza di cui all'art. 64. Possono inoltre essere permesse, anche in tempo di divieto, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla proposta della competente Commissione venatoria e secondo le modalità che verranno stabilite di volta in volta. Per il lupo e per la volpe il permesso può essere concesso dal Prefetto, su proposta della Commissione venatoria provinciale, a persone da questa nominativamente designate.

La presa di uova, di nidi e di piccoli nati degli animali nocivi è sempre consentita.

La cattura degli animali feroci o nocivi può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati, limitatamente alle riserve e bandite o zone recinte, ovvero facilmente sorvegliabili e con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Non è punibile chi abbia ucciso animali feroci o nocivi o di rapina per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di beni propri o di cui abbia la custodia.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, può limitare o anche sospendere, in una o più località e per periodi di tempo determinati, la caccia di una o più specie di animali feroci o nocivi, nonchè la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi.

Art. 27.

Durante il periodo della chiusura della caccia, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, può accordare a zoologi e a persone addette ai Gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere capi di determinate specie di selvaggina o di

prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio. Può ugualmente autorizzare Osservatori ornitologici, che si occupino di studio delle migrazioni ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche con mezzi non contemplati o vietati dalla presente legge, a condizioni che saranno stabilite volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

Il Ministro può altresì permettere ovunque, sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolamento.

## Capo VI. — *Limitazioni all'esercizio di caccia.*

### Art. 28.

La caccia non è consentita, salvo che al proprietario o col suo consenso, nelle appartenenze di ville, abitazioni, parchi e nei fondi chiusi completamente da mura, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80 o da corsi d'acqua della profondità di almeno metri 1.50 e della larghezza di almeno 3 metri.

Il colpevole è punito, a querela della persona offesa, con la multa da lire 100 a lire 1000.

### Art. 29.

In aggiunta ai divieti di cui agli articoli 28, 45 e 57, è vietata la caccia vagante nei terreni altrui in attualità di coltivazione, quando la caccia stessa possa danneggiare la coltura.

Il possessore ha sempre facoltà, ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, di circondare gli appezzamenti che si trovino nelle condizioni stesse, con segnali perimetrali nei modi indicati nell'art. 44. Le tabelle devono portare la scritta « Divieto temporaneo di caccia ».

Le norme per l'applicazione dei precedenti comma saranno stabilite con il regolamento.

Il colpevole è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire 500, e qualora al terreno siano stati apposti i segnali preveduti nel secondo comma la multa è da lire 100 a lire 1000.

Colui che abusivamente appone i segnali o non li rimuove quando siano venute a cessare le ragioni di protezione delle colture o dei raccolti è punito con l'ammenda fino a lire 200.

### Art. 30.

È vietata la caccia nei terreni vallivi e paludosi dove si eserciti l'industria della pesca, nei canali delle valli salse da pesca, nelle località ove siano opere di difesa dello Stato e in quelle dove esistano monumenti nazionali, salvo il permesso speciale rilasciato dall'autorità competente.

Sui laghi e negli stagni di proprietà privata, anche aperti, è vietato porre, contro il divieto del proprietario, imbarcazioni, tine, o altro natante per la caccia.

È in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni e delle vie di comunicazione ferroviarie o ordinarie, a distanza minore di 100 metri dalle stesse.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

### Art. 31.

Il permesso di cacciare o di uccellare, di cui ai precedenti articoli, è soggetto alle seguenti limitazioni:

*a)* divieto di usare passeracei accecati ed ogni mezzo venefico o inebriante;

*b)* divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la pernice sarda e la coturnice;

*c)* divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;

*d)* divieto di usare pernici o starne per i tiri a volo.

L'uso per i tiri a volo delle quaglie, dei passeri e degli storni è consentito, anche in tempo di divieto di caccia e di uccellagione, purchè sia documentata per le quaglie la importazione dall'estero e per gli storni ed i passeri la legittimità della cattura a termini degli articoli 17 e 25.

Le quaglie importate dall'estero possono parimenti essere usate per le prove sul terreno in tempo di divieto.

Non è consentito il commercio delle quaglie uccise nei tiri a volo o nelle prove sul terreno.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.

## Capo VII. — *Divieti generali di caccia.*

### Art. 32.

È sempre vietata la presa di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo nelle bandite e riserve ai rispettivi concessionari, a scopo di ripopolamento, e salvo le eccezioni di cui agli articoli 25 e 26.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre zone, può consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e qualora la contravvenzione sia stata commessa in danno di selvaggina nobile stanziale, ovvero di altra specie di selvaggina della quale sia permanentemente vietata la caccia, l'ammenda è da lire 200 a lire 2000.

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, il genitore o il tutore, qualora il condannato sia insolvibile, è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.

### Art. 33.

È fatto divieto di tendere reti per la cattura di selvaggina nobile stanziale, salvo che nelle bandite o riserve a scopo di ripopolamento, o comunque per il miglioramento tecnico della bandita o riserva.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre zone, può consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 3000.

### Art. 34.

È vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, eccezione fatta per la caccia notturna ai palmipedi e trampolieri con appostamento fisso (cuccio) nella zona sesta o su specchi d'acqua naturali o artificiali, da capanni preventivamente denunciati alla Commissione provinciale venatoria, nelle zone seconda e terza.

È però consentito lasciar tese le reti nelle ore di notte.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000, e da lire 200 a lire 2000 quando si tratti di selvaggina nobile stanziale.

La pena è da lire 400 a lire 4000 quando il contravventore abbia esercitato la caccia notturna a selvaggina nobile stanziale da un'automobile, o comunque servendosi di fari abbaglianti.

Art. 35.

È fatto divieto di cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina, quando il terreno è in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È però fatta eccezione per i palmipedi e trampolieri, limitatamente alle paludi e lungo i corsi dei fiumi in pianura, e per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi.

Il contravventore è punito a termini del comma 3° dell'articolo precedente.

Art. 36.

È sempre proibito uccidere o catturare:

a) gli stambecchi, i camosci dell'Abruzzo ed i mufloni;

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli, salvo che per gli animali allevati in riserva, da parte del concessionario o di chi ne sia da lui autorizzato e con permesso del Ministro;

d) gli orsi durante il torpore invernale e le marmotte durante il letargo;

e) l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, le cicogne ed i cigni;

f) i rapaci notturni eccettuato il gufo reale; tale disposizione non si applica alla cattura della civetta e del barbagianni destinati a servire da zimbello;

g) le rondini di qualsiasi specie ed i rondoni;

h) le femmine degli urogalli e dei fagiani di monte;

i) i colombi torraiuoli (*Columba livia*), sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i viaggiatori, gli uni e gli altri anche in luoghi lontani dall'abitato. La proibizione è estesa ai colombi che sfuggono ai tiri a volo, ma non si applica alla uccisione o cattura di colombi da parte dei loro proprietari, compresi i Comuni.

Il Ministro può, su parere della Commissione venatoria centrale, autorizzare la cattura o la uccisione di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nel relativo decreto.

L'uccisione di orsi nel Parco nazionale dell'Abruzzo rimane regolata dalle speciali disposizioni di legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000, e qualora si tratti di selvaggina nobile stanziale da lire 200 a lire 2000.

CAPO VIII. — *Divieti per le armi e la selvaggina.*

Art. 37.

Nel periodo della chiusura della caccia è vietato il porto e l'uso di armi da caccia con munizioni spezzate e di ordigni e strumenti per la uccellagione; eccetto che il trasporto di dette armi ed ordigni avvenga per giustificato motivo, o che il fucile sia smontato e chiuso in busta o avvolto in tela.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500.

Art. 38.

Fuori che nelle bandite e nelle riserve, è fatto divieto di detenere starne, pernici rosse, pernici sarde e coturnici vive a chi non ne abbia ottenuto il permesso dal Prefetto, su parere della Commissione venatoria provinciale.

Chiunque, per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari vivi della detta selvaggina, che non sia stata introdotta dall'estero a scopo di ripopolamento, entro le quarantotto ore deve darne avviso alla Commissione venatoria provinciale, la quale, pagatone eventualmente il valore, provvede nel più conveniente modo alla destinazione della selvaggina stessa.

Il contravventore è punito colla ammenda da lire 200 a lire 2000 e gli animali vengono sequestrati e consegnati alla Commissione venatoria provinciale, la quale li destinerà, in quanto possibile, al ripopolamento.

Il presente articolo non si applica ai Giardini ed Istituti zoologici, alle Stazioni zootecniche sperimentali, agli Osservatori ornitologici e simili istituzioni.

Art. 39.

È vietato di vendere, detenere per vendere e di acquistare selvaggina nobile stanziale morta, eccettuata quella proveniente dalle riserve e che sarà identificata con apposito contrassegno.

La precedente disposizione non si applica per il cinghiale e, nella Sardegna, per tutta la selvaggina dell'isola, salva la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di stabilire il numero dei capi che ogni cacciatore può esportare personalmente dall'isola stessa.

Sono, altresì, vietati in ogni tempo il commercio e la detenzione di selvaggina presa con mezzi proibiti.

Dal quinto giorno della chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere e comperare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura della caccia. Tuttavia le Commissioni venatorie provinciali, constatata la legittimità della cattura, possono prorogare di otto giorni il detto termine a coloro che ne chiedano la dilazione per l'esaurimento delle scorte.

La selvaggina presa nelle località in cui è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia di quella determinata specie è vietata.

Il contravventore è punito coll'ammenda da lire 50 a lire 500; e, qualora si tratti di selvaggina nobile stanziale, da lire 200 a lire 2000.

Art. 40.

Fermo il divieto di cui all'art. 38, è libera in qualsiasi tempo la introduzione dall'estero di selvaggina viva di specie della fauna locale, e di selvaggina morta, durante il periodo in cui la caccia a quella determinata specie è permessa nella località.

È sempre vietato introdurre e lanciare selvaggina estranea alla fauna indigena senza autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale.

Il contravventore è punito a termini dell'articolo precedente.

## TITOLO III.

## BANDITE E RISERVE.

CAPO I. — *Delle bandite.*

Art. 41.

Per bandita s'intende una zona nella quale l'esercizio venatorio è vietato a chiunque, salve le eccezioni previste dalla presente legge.

Le proprietà del Demanio forestale di Stato, che presentino condizioni favorevoli al ripopolamento della selvaggina od agli allevamenti, sono costituite in bandite di rifugio e ripopolamento della selvaggina stanziale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta della Commissione venatoria centrale, può stabilire la trasformazione in riserve di parte di dette bandite allo scopo di ricavarne, con speciali concessioni o affitti di caccia, adeguati cespiti finanziari da destinarsi a vantaggio dell'incremento faunistico.

Dette riserve possono essere cedute alla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, alle Associazioni provinciali, o loro sezioni, o, qualora ciò non sia possibile, a privati che diano sicuro affidamento di capacità tecnica.

Art. 42.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ove non esista nella Provincia una bandita di Stato che egli ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, può disporre con suo decreto la costituzione della bandita su terreni di proprietà di enti pubblici, ed in mancanza od insufficienza di questi, incoraggerà anche con sussidi la formazione della bandita su terreni di privata proprietà.

La costituzione di bandita, nella quale per ragioni tecniche sia necessario comprendere terreni di privati, può essere promossa coattivamente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa col Ministro per la giustizia, sentita la Commissione venatoria provinciale competente, e la Commissione venatoria centrale.

In ogni caso i terreni di proprietà privata da comprendersi coattivamente nella bandita non possono superare la decima parte della bandita stessa. Le modalità relative alla costituzione della bandita e le eventuali indennità sono stabilite nel decreto Ministeriale.

Art. 43.

I proprietari ed i possessori di terreni, di estensione non inferiore a ettari 300, possono ottenere di costituire i terreni stessi in bandita di rifugio e di ripopolamento per una estensione non superiore ad ettari 2000. Tale limite può essere portato ad ettari 4000 per quelle bandite nelle quali si eserciti l'allevamento della selvaggina nobile stanziale, e non si applica nella zona delle Alpi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, udita la Commissione venatoria provinciale, può eccezionalmente derogare da tali limiti, quando ciò sia richiesto dalla speciale configurazione o delimitazione del terreno.

In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia se non dopo nove anni dalla data di concessione.

Più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai 300 ettari ciascuno, posso nunirsi in consorzio, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento, per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono, purchè nella estensione complessiva indicata nel primo comma.

È ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati da mura, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da fossi di scolo delle acque della profondità minima di metri 1,50 e della larghezza di almeno tre metri, o della profondità di almeno metri 0,90 e della larghezza di metri 1,50 ove si tratti di fossi con acqua perenne.

Art. 44.

La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, ha luogo con decreto di concessione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale.

La concessione di bandita può essere disposta solo per superfici continue di terreno e qualora la conduzione di essa non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Per superfici continue debbono intendersi quelle che non presentino, complessivamente, interruzioni superiori a due decimi del territorio oggetto della concessione.

La concessione non è esecutiva, finchè il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

*a*) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e recanti all'altezza di 4 metri e in modo visibile una targa con la scritta: « Bandita di caccia ». Tali tabelle possono essere apposte anche ad alberi od a pali di altezza minore di metri 4, o a distanza maggiore di metri 100, purchè da ogni tabella siano visibili le due contigue e purchè le tabelle stesse siano visibili nei punti di accesso. Le anzidette tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità. I segnali perimetrali devono essere collocati anche nei confini perimetrali interni, quando nell'interno della bandita si trovino appezzamenti di terreni che il proprietario non abbia ceduti alla bandita stessa, o questa sia attraversata da strade; quando però tali strade siano di larghezza non superiore ai 2 metri, sarà ritenuta sufficiente l'apposizione di un segnale perimetrale agli ingressi;

*b*) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termine dell'articolo 64 della presente legge, in numero da fissarsi nel decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

Le disposizioni di cui al precedente comma si osservano anche per le bandite demaniali.

Le bandite comunque esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge sono soggette a decreto di concessione e a tutte le condizioni che per la concessione medesima, come per le altre relative al funzionamento delle bandite, sono previste dalla presente legge.

Art. 45.

Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo. Tale divieto si estende anche allo spazio di 50 metri dai confini perimetrali delle bandite stesse, eccetto che queste siano completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20 di altezza.

È altresì vietato di esercitare la caccia e l'uccellagione lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti e canali delle valli salse da pesca ed argini rispettivi, anche d'uso pubblico, che attraversino la bandita.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può permettere, in qualunque tempo, sotto determinate condizioni, la cattura o l'uccisione di selvaggina a scopo di ripopolamento ovvero per esigenze tecniche della bandita stessa o di protezione delle colture.

Art. 46.

Non può essere raccolta, entro i limiti della bandita, selvaggina colpita fuori di essa.

Il Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, può con proprio decreto stabilire una speciale zona di protezione intorno alla bandita, per i fagiani ed altra selvaggina nobile stanziale, non appartenente alla fauna di quella località e che venga introdotta ed allevata nella bandita.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

### Art. 47.

La concessione di costituzione di terreni in bandita non può esser fatta per un periodo superiore a quindici anni ed è rinnovabile.

La concessione è revocabile con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale e della Commissione centrale, quando nella conduzione della bandita non siano state osservate le norme di legge o del decreto di concessione.

In tale caso l'Associazione provinciale dei cacciatori ha diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, previo pagamento del valore di essa al proprietario, allo scopo di provvedere al ripopolamento di altre zone della Provincia. La stessa disposizione si applica nel caso di rinuncia alla concessione.

### Art. 48.

Con decreto del Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, può essere vietato a chi stabilmente o temporaneamente abiti nelle bandite, anche la semplice detenzione di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione, o di cani.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

## Capo II. — *Delle riserve.*

### Art. 49.

Per riserva s'intende una zona nella quale l'esercizio venatorio è consentito al solo concessionario ed alle persone dal medesimo autorizzate, con le modalità ed entro i limiti previsti dalla presente legge.

Gli immobili, che sono comunque in godimento della Corona o che in proprietà o in godimento appartengono al patrimonio di Sua Maestà il Re, sono costituiti di diritto in Riserve Reali di caccia, esenti da qualunque tassa e da qualunque formalità prescritta per le riserve dalla presente legge, della quale alle Riserve Reali si applicano soltanto le disposizioni stabilite per la protezione delle riserve e della selvaggina dai danni dei terzi.

Restano, altresì, ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul Lago Trasimeno, di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043. Alle riserve medesime non si applica l'art. 52 della presente legge.

### Art. 50.

Sulle Alpi, per una profondità non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia è riservata e non può essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso del prefetto della Provincia. L'estensione della zona di confine è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quelli per l'interno e per la guerra, sentita la Commissione venatoria centrale.

I proprietari di oltre 500 ettari di terreno hanno la preferenza nella costituzione di riserve. Il restante territorio è costituito in riserve demaniali e comunali. In tutti i casi è ammesso l'affitto a persone che abbiano conseguito il permesso del prefetto della Provincia.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per l'applicazione dei precedenti comma, specialmente nei riguardi della Associazione provinciale dei cacciatori e delle sue sezioni.

Chi esercita la caccia o l'uccellagione nella zona vietata è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

### Art. 51.

Le disposizioni contenute negli articoli 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 ultimo comma, 46, 47 e 48 di questa legge si applicano alle riserve di caccia.

Le stesse disposizioni valgono anche per le riserve comunque preesistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

L'estensione minima, però, è di ettari 100, anzichè di ettari 300, salvo che si tratti di terreni recinti, secondo quanto è previsto dall'art. 43.

Le tabelle di cui all'art. 44, devono portare la scritta « Riserva di caccia » od altra equivalente.

### Art. 52.

Nelle Provincie ove per la costituzione delle riserve di caccia sia rimasta in vigore la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continua ad aver vigore per i terreni incolti.

A tale uopo le riserve di caccia, costituite da tali terreni, devono essere circondate con uno dei seguenti mezzi:

1° muro a calce o a secco dell'altezza minima di metri 1,20;

2° rete metallica dell'altezza di un metro, sormontata da filo spinato, in modo da raggiungere l'altezza minima di metri 1,20;

3° corsi d'acqua o canali, della profondità minima di un metro e della larghezza minima di metri 2,50, o fossi naturali a sponde ripide della profondità minima di metri 2,50 e della larghezza minima di metri 3; i punti di agevole passaggio devono essere sbarrati con una delle chiusure previste dal presente articolo;

4° siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di metri 1,20;

5° elementi anche alternati, in legno o filo di ferro verticali ovvero orizzontali; tale chiusura deve avere un'altezza minima di metri 1,20 e la distanza tra i vari elementi non può essere maggiore di centimetri 30; la parte superiore della chiusura deve essere costituita da uno o più fili di ferro spinato, isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa.

Una stessa riserva può essere chiusa anche con differenti mezzi, purchè siano tra quelli sopra indicati.

### Art. 53.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario deve pagare annualmente la tassa di lire 1,50 all'ettaro fino a 1000 ettari; di lire 1 all'ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; e di lire 0,50 all'ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari.

Nella zona delle Alpi la tassa per l'estensione eccedente i primi 500 ettari è ridotta a lire 0,10 all'ettaro. Le riserve dei Comuni e di altre Amministrazioni pubbliche della stessa zona, quando siano gestite dalla rispettiva Associazione provinciale dei cacciatori, sono esenti da tassa.

### Art. 54.

La costituzione di riserva di caccia per ogni Provincia è consentita di preferenza nelle zone di montagna e di collina e dove la riserva si presenti adatta al rifugio e al ripopolamento della selvaggina.

Non è ammessa la costituzione di riserva ai confini di una bandita di ripopolamento appartenente ad altro proprietario.

Art. 55.

Ai proprietari od affittuari di riserve di caccia è fatto obbligo di curare il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche con l'immissione nella riserva stessa, quando occorra, di sufficienti capi di selvaggina.

È fatto comunque obbligo di favorire la moltiplicazione della selvaggina stanziale, esistente nella riserva.

La inosservanza di tali obblighi importa decadenza dalla concessione di riserva, da pronunciarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale e della Commissione venatoria centrale.

Art. 56.

Le riserve di caccia che confinino con paludi o laghi, non possono comprendere ai loro margini più di un quinto della superficie della contigua palude o lago, o in ogni caso non più di 300 ettari di essi.

Le riserve litoranee del Lazio e del litorale Adriatico non potranno avere una fronte sul mare più lunga di tre chilometri; oltre tale limite la rimanente fronte verso il mare deve distare non meno di 500 metri dall'orlo interno dell'arenile.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano nell'Estuario veneto, nè alle riserve esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, le quali abbiano dato prova di curare l'effettivo ripopolamento di specie stanziali.

Art. 57.

Nelle riserve, la caccia e l'uccellagione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario e suoi famigliari e da chi abbia dal concessionario medesimo ottenuto il permesso scritto o sia da lui accompagnato.

È considerato come esercizio della caccia in riserva altresì quello lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti e canali delle valli salse da pesca ed argini rispettivi, anche se d'uso pubblico, che attraversino la riserva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

Art. 58.

Quando i confini della riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale della riserva medesima.

Quando nell'interno di una riserva esistano terreni liberi, deve essere egualmente rispettata la distanza di metri 50 dal confine perimetrale interno della riserva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 59.

In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non è riconosciuto, agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero dell'agricoltura e foreste e da questo vistato, sentita la Commissione venatoria provinciale.

L'affittuario è tenuto a pagare la tassa di cui all'art. 53 ridotta alla metà, indipendentemente da quella dovuta dal locatore.

Il subaffitto della riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Art. 60.

Qualora concessionaria o affittuaria di una riserva sia la Associazione provinciale dei cacciatori, ovvero una sezione di essa, i tributi di cui agli articoli 53 e 59 sono ridotti rispettivamente a metà e nelle tabelle perimetrali deve essere apposta la scritta « Riserva dell'Associazione provinciale » o « della Sezione » rispettiva.

Art. 61.

Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni a privati, perchè siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della metà dei beni stessi.

L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto della superficie delle singole Provincie; in detto quinto non vengono calcolate le riserve Reali, nè le bandite e riserve che siano affidate in gestione all'Associazione provinciale dei cacciatori, nè le bandite demaniali.

Le precedenti disposizioni non si applicano alla zona delle Alpi.

Art. 62.

Nelle Provincie ove sia rimasta in vigore sino alla pubblicazione della presente legge la facoltà dei Comuni di costituire riserve di caccia comunali su tutto il territorio non riservato dei privati, tale facoltà continua ad aver vigore limitatamente ai territori compresi nella zona delle Alpi, a condizione che i Comuni concedano tale territorio all'Associazione provinciale dei cacciatori o alle sezioni di essa, col corrispettivo della media dei canoni del decennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Gli speciali contratti stipulati dai Comuni, anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, continueranno ad aver vigore fino alla scadenza in essi prevista, ed, in ogni modo, non oltre i cinque anni dalla data suddetta.

Art. 63.

Chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza avere ottenuta la relativa concessione, è punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa che sarebbe dovuta, e in ogni caso in misura non inferiore a lire 2000.

Chi collochi tali tabelle su di una estensione maggiore di quella per la quale ha avuto la concessione, è punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggior tassa che sarebbe dovuta e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 500.

TITOLO IV.

## VIGILANZA E SANZIONI.

CAPO I. — *Degli agenti di vigilanza.*

Art. 64.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed a quelli di polizia giudiziaria, della Milizia nazionale forestale, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie di Consorzi idraulici e forestali, alle guardie giurate delle Associazioni provinciali dei cacciatori e sezioni di esse, e per le bandite e riserve, anche alle guardie giurate private riconosciute a termini della legge di pubblica sicurezza.

Le guardie giurate private e le guardie giurate delle Associazioni dei cacciatori e rispettive sezioni, debbono essere riconosciute dal prefetto della Provincia nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza suddetta.

Le guardie delle Associazioni cacciatori possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della Provincia.

Art. 65.

Agli agenti preposti alla vigilanza, esclusi gli ufficiali indicati nell'art. 64, è vietato di esercitare la caccia e l'uccellagione. La precedente disposizione non si applica agli agenti, le cui funzioni si esercitino in località o per periodi di tempo determinati, eccetto nelle località e per il tempo in cui si esercitano le funzioni; non si applicano neppure ai soci delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, che prestino servizio volontario di guardia giurata.

Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere di volta in volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, sempre che, per quanto riguarda le armi, siano autorizzate a portarle, a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 66.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione delle licenze o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che trovino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o all'uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'art. 2.

Gli agenti predetti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si commetta un reato preveduto da questa legge, possono altresì, con la osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni ed a perquisizioni e, in generale, valersi dei poteri concessi dallo stesso Codice alle autorità di polizia giudiziaria.

Art. 67.

Gli agenti i quali accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale del quale devono trasmettere copia alla Commissione venatoria provinciale.

Nei casi di reato, nulla è innovato alle disposizioni del Codice di procedura penale per quanto concerne il sequestro delle armi, munizioni, ordigni e strumenti usati per la caccia o l'uccellagione. Così pure nulla è innovato alle disposizioni del Codice penale per quanto riguarda la confisca delle armi, munizioni, ordigni e strumenti predetti.

Se fra le cose sequestrate trovisi selvaggina viva, gli agenti, salvo che non si tratti di richiami, la liberano sul posto o in località prossima, purchè adatta, facendone particolareggiata menzione nel processo verbale.

CAPO II. — *Della custodia dei cani.*

Art. 68.

I cani di qualsiasi razza trovati nelle bandite o nelle riserve, devono essere catturati, e, se la cattura non sia possibile, possono essere uccisi dagli agenti addetti alla vigilanza, e, in tempo di divieto di caccia, anche dal concessionario o consocio della bandita o riserva.

I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto, devono essere possibilmente catturati, e, ove la cattura non sia possibile, possono essere uccisi dagli agenti addetti alla vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, devono essere possibilmente catturati dagli agenti stessi.

I cani catturati devono essere dati in custodia all'Associazione provinciale dei cacciatori, o ad una sua sezione, ovvero al fiduciario dell'Associazione medesima, più vicini al luogo della cattura.

Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, dei cani, lasci sia pure per colpa, che essi vaghino per la campagna o entrino nelle bandite o riserve, anche se il cane non sia catturato, è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 200.

Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi al presidente dell'Associazione o della sezione o al fiduciario, di cui al comma 3° del presente articolo, una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre le spese di custodia e di mantenimento del cane catturato. Tale pagamento può essere eseguito anche dal proprietario del cane, sebbene non sia il contravventore.

Quando sia stato eseguito il pagamento indicato nel comma precedente, il cane catturato viene restituito e il dirigente la sezione o il fiduciario trasmettono al presidente dell'Associazione l'importo della somma riscossa.

Trascorso inutilmente il termine suindicato, l'Associazione provinciale cacciatori può disporre liberamente del cane catturato, ed il verbale di contravvenzione è trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 69.

I cani da seguito e i cani da tana devono essere rigorosamente custoditi, e se portati in campagna in tempo di divieto di caccia, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto sono considerati cani vaganti, a tutti gli effetti dell'articolo precedente.

I cani da guardia alle abitazioni e ai greggi sono considerati vaganti, a tutti gli effetti dell'articolo precedente quando siano trovati incustoditi a più di 200 metri dalle abitazioni o di 100 metri dal bestiame che custodiscono.

Per l'addestramento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina nobile stanziale, e devono essere costantemente sorvegliati dal cacciatore o da un suo incaricato. In difetto, sono considerati cani vaganti a tutti gli effetti dell'articolo precedente.

I cani da ferma possono altresì essere condotti nelle campagne per le prove sul terreno, con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Il contravventore è punito a sensi dell'articolo precedente.

CAPO III. — *Delle penalità.*

Art. 70.

L'applicazione delle sanzioni prevedute da questa legge non pregiudica l'applicabilità di quelle stabilite da altre leggi.

Nel caso di recidiva per uno stesso reato previsto dalla presente legge, la pena è raddoppiata, ed a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, può essere aggiunta la pena della reclusione, ovvero dell'arresto, sino a due mesi.

Se la violazione è commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 64, si applicano le pene stabilite nel comma precedente. In caso di recidiva è sempre aggiunta la pena della reclusione o dell'arresto fino a tre mesi, a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione.

Art. 71.

La condanna per violazione delle norme relative alla mancanza di licenza di cui all'articolo 7, alla caccia in epoca di divieto generale di cui agli articoli 12, 13 e 17, alla caccia con armi o arnesi vietati di cui agli articoli 11 e 14, alla caccia abusiva contro la selvaggina nobile stanziale, di cui agli articoli 11, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39, ed alla caccia e uccellagione abusiva in bandita e in riserva di cui agli articoli 45, 50 e 57, importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione, in conformità del Codice penale. Importa, altresì, la revoca della licenza di caccia o di uccellagione, la quale non può essere nuovamente concessa se non sia trascorso almeno un anno.

Nel caso in cui non sia stato possibile eseguire il sequestro degli strumenti di caccia o di uccellagione per fatto del contravventore, il minimo della pena è raddoppiato.

La condanna per utilizzazione di una riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge importa di diritto, in caso di recidiva, la revoca della concessione, o la esclusione del contravventore dal godimento della riserva se questa sia sociale.

Art. 72.

Per le contravvenzioni prevedute dalla presente legge, non contemplate nel comma 1° dell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a far domanda di oblazione nel termine di 10 giorni da quello in cui la contravvenzione è stata contestata.

La domanda di oblazione è presentata alla Commissione venatoria provinciale, la quale trasmette gli atti col suo parere al Prefetto.

Sulla domanda di oblazione provvede il Prefetto, il quale determina discrezionalmente la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti della pena pecuniaria prevista per il reato di cui trattasi.

Se la domanda di oblazione non venga presentata nel termine suddetto, o la somma fissata dal Prefetto non venga pagata negli otto giorni dalla notifica del decreto che la determina, il verbale di contravvenzione viene trasmesso all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, e il contravventore non è più ammesso a fare oblazione.

Il pagamento della somma fissata dal Prefetto a titolo di oblazione, e delle eventuali spese, estingue il reato.

L'importo delle somme pagate a titolo di oblazione, a norma del presente articolo, è devoluto alla Commissione venatoria provinciale.

Art. 73.

Nel caso di condanna per contravvenzioni prevedute in questa legge, metà dell'ammontare delle ammende riscosse è devoluta alla Commissione venatoria provinciale, la quale deve destinarla, insieme con la metà dell'importo delle somme pagate a titolo di oblazione volontaria a termini del precedente articolo, esclusivamente a beneficio degli agenti che abbiano accertate le contravvenzioni, mediante premi proporzionati all'importanza delle contravvenzioni stesse, ed alle difficoltà del servizio prestato.

Il presidente della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani di cui al successivo articolo 79, deve annualmente riferire al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'applicazione del presente articolo da parte delle Associazioni provinciali.

TITOLO V.

ORGANI CONSULTIVI.

Art. 74.

Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste è istituita la Commissione venatoria centrale, organo di consulenza tecnica per la pubblica Amministrazione per quanto riguarda l'applicazione della legge sulla caccia, e che ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste in materia venatoria, e su ogni questione che, in ordine alla stessa, le verrà dal Ministro deferita per esame.

La Commissione è nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e si compone del presidente e di tre membri di libera scelta del Ministro, fra i quali uno zoologo, del segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano e di sei membri in rappresentanza dei cacciatori e dei concessionari di bandite e riserve, designati dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, avuto riguardo alle zone venatorie ed alle categorie di cacciatori interessate.

Della Commissione fanno parte di diritto il direttore generale dell'agricoltura, il comandante il gruppo legioni della Milizia nazionale forestale, il direttore dell'Azienda foreste demaniali e il capo della divisione da cui dipendono i servizi della caccia.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Per la trattazione di particolari questioni, il Ministro può chiamare, come consulenti, persone esperte del particolare argomento in esame.

Art. 75.

Con decreto del Prefetto è costituita, in ciascuna Provincia, la Commissione venatoria provinciale, che ha sede presso il Consiglio provinciale dell'economia, nel quale verrà inquadrata con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Essa è composta:

*a*) di sei soci dell'Associazione provinciale dei cacciatori, di cui due in rappresentanza dei concessionari di bandite o di riserve, nominati dal Prefetto su designazione della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;

*b*) di un professore di scienze naturali, preferibilmente zoologo, nominato dal Prefetto;

*c*) del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura;

*d*) di un ufficiale della Milizia nazionale forestale, designato dal Comando del gruppo legioni della Milizia nazionale forestale.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il cassiere-economo; può pure eleggere un vice-presidente. Funziona da revisore dei conti un ragioniere della Intendenza di finanza, designato dall'intendente.

Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. Il regolamento stabilirà le norme di funzionamento della Commissione.

Art. 76.

Le Commissioni venatorie hanno i seguenti cómpiti:

*a*) invigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dalla Commissione venatoria centrale e d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripo-

polamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune lanciate, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo altresì di apposite guardie giurate;

*b*) dare valido impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere fra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

*c*) esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'agricoltura e foreste, i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;

*d*) provvedere alla gestione dei fondi ad essa devoluti;

*e*) dar parere al Ministero dell'agricoltura e foreste d'accordo con le Commissioni venatorie delle Provincie confinanti, e comprese nello stesso compartimento, in ordine alle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio;

*f*) indicare al Ministero dell'agricoltura e foreste quali bandite o riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

*g*) dar parere allo stesso Ministero sulla costituzione delle bandite provinciali di rifugio e di ripopolamento e sulla concessione e revoca delle riserve, nonchè su tutte le questioni in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

*h*) provvedere alla pubblicazione annuale, entro il mese di luglio, del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia.

### Art. 77.

In ogni compartimento venatorio, di cui all'art. 6, verrà costituita una Commissione venatoria compartimentale, presieduta da un membro della Commissione venatoria centrale designato dal Ministro, e composta di un membro di ciascuna delle Commissioni venatorie provinciali interessate designato dalla Commissione stessa. Tale Commissione venatoria compartimentale si riunisce, nella sede che verrà dal Ministro designata, per dar parere al Ministero sulla compilazione del calendario venatorio e sulle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio nel compartimento; può altresì essere convocata dal Ministro per dar parere su questioni interessanti il compartimento.

### Art. 78.

Negli Istituti zoologici delle Regie università, nei Regi istituti superiori di agricoltura e negli Istituti sperimentali zootecnici può essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

Presso gli stessi enti possono essere istituiti Osservatori ornitologici, e può essere ai medesimi affidato l'incarico di eseguire ricerche scientifiche e di preparare materiale a scopo di istruzione venatoria.

Possono concedersi per concorso, ogni anno, borse di studio:

*a*) a laureati in agraria o in scienze naturali, per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;

*b*) al personale della Milizia nazionale forestale, che voglia apprendere in Italia od all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostri di averne l'attitudine.

## TITOLO VI.
## ORGANIZZAZIONE DEI CACCIATORI.

### Art. 79.

È istituita in Roma la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, che si compone delle Associazioni provinciali dei cacciatori e delle rispettive sezioni, di cui agli articoli 82 e 84 e fa capo al Comitato olimpico nazionale italiano.

La Federazione, organo nazionale, che presiede a tutta l'attività sportiva dei cacciatori italiani, ha il còmpito di inquadrare e di organizzare, attraverso alle Associazioni provinciali ed alle rispettive sezioni, i cacciatori ed i concessionari di bandite e di riserve, al fine della più rigorosa disciplina nell'applicazione della legge in armonia con i superiori interessi nazionali.

In relazione a tale còmpito, la Federazione svolge una metodica e vasta azione intesa alla preparazione tecnica dei cacciatori e degli agenti di vigilanza, ed alla loro istruzione venatoria, anche per quanto concerne gli allevamenti ed i ripopolamenti, alla propaganda delle buone norme venatorie, alla organizzazione di gare, mostre, concorsi, esposizioni ed altre pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi comunque attinenti all'esercizio della caccia.

La Federazione è chiamata altresì ad adempiere quei particolari còmpiti di studi, di esperienze e di gestioni relativi alla caccia, che essa intenda di assumere di sua iniziativa, col consenso della Amministrazione pubblica, o che le siano da questa ultima devoluti.

La Federazione coordina l'azione delle Associazioni provinciali e delle sezioni, e le rappresenta presso la pubblica Amministrazione.

La Federazione, in quanto svolge attività di carattere tecnico venatorio, è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, che ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

### Art. 80.

La Federazione è riconosciuta come ente morale avente personalità giuridica; e gli atti di essa sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

Nelle spese di organizzazione e di funzionamento della Federazione contribuisce il Ministero dell'agricoltura e foreste con non meno del 5 per cento delle entrate di cui all'art. 86 della presente legge.

### Art. 81.

Il presidente della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani è nominato dal Capo del Governo, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il presidente medesimo nomina, d'intesa col C.O.N.I., e presiede un Direttorio costituito secondo le modalità dello statuto federale.

Del Direttorio fanno anche parte di diritto il segretario generale del C.O.N.I. ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

### Art. 82.

Nel capoluogo di ogni Provincia è istituita una Associazione provinciale dei cacciatori, la quale è l'organo provinciale della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani ed alle cui dipendenze svolge, localmente, i còmpiti affidati alla Federazione stessa.

I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione ed i concessionari di bandite o riserve, fanno parte di diritto dell'Associazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.

All'atto del ritiro della licenza di caccia o di uccellagione, dovrà essere corrisposto dall'interessato l'importo della speciale tessera del C.O.N.I.

Potranno essere ammessi nell'Associazione, con norme da stabilirsi nel regolamento, i cittadini che non abbiano più

la licenza per ragioni di età o di salute e che abbiano speciali benemerenze venatorie.

Le Associazioni provinciali di cacciatori sono enti morali con propria personalità giuridica. Esse sono rette da un Direttorio costituito dagli stessi componenti della Commissione provinciale venatoria, di cui all'art. 75, nominati in rappresentanza dei cacciatori e dei concessionari di bandite di riserve.

Le Associazioni medesime sono ammesse con gratuito patrocinio a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia. Il presidente può farsi rappresentare da un membro della Commissione provinciale venatoria, o dal presidente della sezione, o dal fiduciario dell'Associazione.

Gli atti delle Associazioni sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

### Art. 83.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori provvedono, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla compilazione dell'« Albo », comprendente tutti gli inscritti, divisi per categoria: e cioè i cacciatori, gli uccellatori, i concessionari di bandite, i concessionari di riserve ed infine i soci benemeriti.

Le Associazioni provvedono altresì al censimento delle bandite e delle riserve, da compilarsi in base ai dati che verranno forniti alle Associazioni dal Ministero dell'agricoltura e foreste attraverso alle Commissioni venatorie provinciali.

### Art. 84.

Con norme di carattere interno, da emanarsi dal C.O.N.I. d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste, saranno disciplinati la costituzione ed il funzionamento delle sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori nonchè la trasformazione delle società venatorie tuttora esistenti. Le sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori saranno presiedute, a seconda del numero dei soci, da un Direttorio o da un fiduciario nominati dal presidente della Associazione provinciale, salvo ratifica della Federazione e di intesa con il prefetto della Provincia.

Nei Comuni che non siano sede dell'Associazione o d'una sezione sarà nominato, con le stesse modalità, un fiduciario.

## TITOLO VII.

## FONDI PER LA CACCIA.

### Art. 85.

La licenza annuale per la caccia e l'uccellagione è soggetta al pagamento delle seguenti tasse:

*a*) licenza di caccia anche con porto di fucile, lire 100;

*b*) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda su barche senza motore, lire 300;

ogni arma in più, lire 185;

*c*) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso, lire 96;

ogni arma in più, lire 60;

*d*) panie e panioni, con o senza richiami (uccellagione mobile), lire 100;

*e*) paretai, copertoni o prodine senza contrappesi, lire 250;

*f*) roccoli, con o senza passate, lire 400;

*g*) bressanelle, lire 400;

*h*) paretai, copertoni e prodine, con contrappesi, lire 400;

*i*) boschetti e tordere con richiami, lire 400;

*k*) panie e panioni, con o senza richiami (uccellagione fissa), lire 250;

*l*) licenza annuale permanente per la caccia o l'uccellagione nelle riserve, rilasciata dal proprietario a terzi, lire 30.

### Art. 86.

All'atto del rilascio della licenza di caccia o di uccellagione o del versamento all'Ufficio del registro della tassa di bollo per le tabelle indicanti il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, dovrà versarsi all'Ufficio del registro anche l'importo della seguente sopratassa:

1° per ogni licenza di caccia anche con porto di fucile, lire 10;

2° per ogni licenza di spingarda o di altra arma impostata, lire 25;

3° per ogni licenza di panie e panioni (uccellagione mobile), lire 10;

4° per ogni licenza di uccellagione con appostamento fisso, lire 25;

5° per ogni licenza di panie e panioni (uccellagione fissa), lire 25;

6° per ogni tabella indicante il divieto di caccia nelle bandite e nelle riserve o l'appostamento, lire 0,10.

Similmente per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di imposta ettariale per le riserve, verrà imputato ai riservisti un maggiore onere di lire 10, da riscuotersi nei modi che verranno indicati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il provento della sopratassa e quello del maggiore onere a carico dei riservisti, di cui ai precedenti comma, è devoluto alle Commissioni venatorie provinciali. A tale effetto verranno istituiti, con decreto del Ministro per le finanze, due appositi capitoli: l'uno nello stato di previsione dell'entrata, e l'altro dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste; lo stanziamento di quest'ultimo capitolo sarà variato con decreto dello stesso Ministro per le finanze in relazione all'importo dell'entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.

### Art. 87.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà ad assegnare ad ogni Commissione venatoria provinciale una somma eguale all'80 per cento degli introiti di ciascuna Provincia.

In attesa dell'accertamento dei proventi effettivi, il Ministro potrà assegnare alle Commissioni provinciali acconti, per l'importo non superiore ai tre quarti della somma presumibilmente dovuta, e salvo conguaglio finale.

Le Commissioni venatorie provinciali impiegheranno le somme loro spettanti, sotto controllo ministeriale, nelle spese necessarie al funzionamento proprio ed a quello delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, nonchè nelle spese per la sorveglianza sulla caccia, per i ripopolamenti e per la manutenzione ed il funzionamento di bandite.

Sul fondo residuale inscritto al detto capitolo di spesa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà disporre ulteriori assegnazioni alle Commissioni provinciali, a seconda degli speciali bisogni venatori locali, dopo aver provveduto alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

### Art. 88.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni e i servizi di vigilanza e di ispezione, nonchè ai contributi o sussidi che il Ministro per l'agricoltura e le foreste creda di di-

sporre a favore di enti o di privati, ai fini della presente legge, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura e foreste.

Il Ministro provvederà a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione: servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, spese per vigilanza.

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti, resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il Ministro avrà facoltà di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 89.

Sono abrogate tutte le altre norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle Regie bandite e riserve e quelle riguardanti i Parchi nazionali.

Art. 90.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e affari di culto e per le finanze, ed udita la Commissione centrale venatoria, verranno stabilite le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Art. 91.

Salvo per quanto è disposto dagli articoli 19, 20, 21, 23, 44 ultimo comma, 51 secondo comma, e 62 e per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura delle caccie primaverili del 1931, limitatamente al territorio delle vecchie Provincie, la presente legge entrerà in vigore il giorno 1° agosto 1931 - Anno IX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*:
ACERBO.

---

REGIO DECRETO 2 febbraio 1931.
**Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Do Guido fu Giuseppe;
Visto l'atto col quale il predetto Do ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 18 dicembre 1930-IX sono accettate le dimissioni del signor Do Guido da agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 3.*

(1103)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1931.
**Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano il sig. Mejani Ettore fu Luigi;
Visto l'atto, in data 22 dicembre 1930, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 22 dicembre 1930-IX sono accettate le dimissioni del sig. Mejani Ettore da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: MOSCONI.

(1108)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 960 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Ragusin Petronilla, nato a Lussingrande l'8 marzo 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Botterini fu Agostino e fu Nicolina Barichievich, nata a

Lussingrande il 2 agosto 1867; ed ai figli nati a Lussingrande: Anna, il 6 novembre 1911; Augusto, il 1° agosto 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto:* LEONE LEONE.

(350)

---

N. 697 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio di Matteo e della Caterina Bartolich, nato a Portole il 23 marzo 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chert Marta di Giovanni e di Sirotich Caterina, nata a Sovignacco l'8 gennaio 1897; ed ai figli nati a Portole: Antonio, il 27 aprile 1920; Stella, il 7 settembre 1922; Felice, il 27 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto:* LEONE LEONE.

(351)

---

N. 698 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernich Antonio, figlio di Giuseppe e della Nicolina Bottorini, nato a Lussingrande il 14 agosto 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Spagno di Santo e di Lettich Caterina, nata a Lussingrande il 6 gennaio 1891; ed ai figli nati a Lussingrande: Antonio, il 23 dicembre 1914; Paola, il 18 ottobre 1916; Miriam, il 25 aprile 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto:* LEONE LEONE.

(352)

---

N. 688 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernich Pietro, figlio di Antonio e della fu Maria Radellich, nato a San Pietro dei Nembi il 26 febbraio 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ragusin di Pietro e di Budinich Domenica, nata a San Pietro dei Nembi il 2 settembre 1874; ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Genoveffa, il 29 gennaio 1915; Cristina, il 24 luglio 1919; Maria, il 6 aprile 1921; Pietro, l'11 giugno 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto:* LEONE LEONE.

(353)

---

N. 695 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Marco, figlio del fu Marco e della Domenica Giacomazzi, nato a Lussingrande il 28 agosto 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Budinich fu Pietro e di Maria Budinich, nata a Lussingrande l'8 agosto 1892; ed ai figli nati a Lussingrande: Ausilia, il 21 settembre 1917; Pietro, il 27 febbraio 1920, Domenico, il 13 marzo 1921; Miriam, il 24 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(354)

N. 592 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Martino, figlio di Nicolò e della fu Maria Roinich, nato a Gimino il 28 luglio 1886 e abitante a Lavarigo n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Lucia fu Giovanni e di Zohil Antonia, nata a Gimino il 6 ottobre 1885; ed ai figli nati a Gimino: Giacomo, il 23 luglio 1908; Valentino, il 9 febbraio 1910; Martino, il 12 ottobre 1911; Maria, l'8 aprile 1913; Matteo, il 20 novembre 1919; ed ai figli nati a Lavarigo: Margherita Regina, il 15 novembre 1921; Vittoria, il 15 marzo 1923; Natalina, il 20 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(355)

N. 696 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Banicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Banicich Rosa ved. Di Simeone, figlia del fu Monas Giovanni e della Caterina Rudella, nata a Lindaro il 22 agosto 1888 e abitante a Pola, via Medolino n. 53, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banissi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Riccardo fu Simeone, nato a Pola il 7 febbraio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(356)

N. 769 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Bassanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassanich Giorgio, figlio del fu Domenico e della fu Giovanna Cocot, nato a Cerre di Albona il 6 novembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(357)

N. 768 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bassanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Bassanich Francesca, figlia di ignoto e della Eufemia Bassanich, nata a Sanvincenti il 22 marzo 1910, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(358)

N. 514 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Benich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Benich Giovanni, figlio di Giuseppe e della Maria Barakos, nato a Pola il 3 ottobre 1888 e abitante a Pola, via Antonia, 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Beni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Francovich di Livio e di Anna Luzzich, nata a Pola il 21 maggio 1897 ed al figlio Livio, nato a Pola il 13 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(359)

N. 770 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bassich Anna vedova di Attilio, figlia di Giacomo Bressan e della Anna Bernardis, nata a Pola il 13 marzo 1880 e abitante a Pola, via Kandler n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a Pola: Attilio, il 1° maggio 1905; Egidio, il 23 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(360)

N. 703 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blaschich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blaschich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Paolettich, nato a Portole il 29 dicembre 1885 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biagi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Antonia di Filippo e di Luigia Busechiar, nata a Portole il 3 gennaio 1886; ed ai figli nati a Portole: Giustina, il 9 novembre 1911; Maria, il 26 novembre 1913; Giovanni, il 12 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(361)

---

N. 694 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bellanich Maria, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Bussanich, nata a Lussingrande l'8 agosto 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Elena, nata a Lussingrande l'8 agosto 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(362)

---

N. 693 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Marco, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bussanich, nato a Lussingrande il 22 gennaio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bellanich fu Giovanni e fu Elena Budinich, nata a Lussingrande il 28 gennaio 1884 ed al figlio Davide, nato a Lussingrande il 13 dicembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(363)

---

N. 692 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Giovanni, figlio del fu Antonio e della Maria Simicich, nato a Lussingrande il 10 aprile 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Drasco Caterina fu Giovanni e fu Drasco Caterina, nata a Lussingrande l'8 luglio 1868 ed al figlio Antonio, nato a Lussingrande il 16 dicembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(364)

---

N. 691 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Luigi, figlio del fu Antonio e della fu Elisabetta Budinich, nato a Lussingrande il 7 settembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Pagan di Federico e di Penso Eva, nata a Lussingrande il 21 aprile 1890; ed ai figli nati a Lussingrande: Luigi, il 1° aprile 1912; Antonio, il 28 novembre 1919; Elisabetta, il 26 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(365)

---

N. 664 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bestiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bestiach Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Maria Bolcich, nato a Cimici di Capodistria il 5 ottobre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bestiaco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Machnich Carolina fu Andrea e di Crassovaz Giovanna, nata a Cesari il 12 luglio 1887 ed ai figli, nati a Cesari: Valerio, il 1° novembre 1911; Giustina, il 9 dicembre 1912; Maria, il 17 novembre 1919; Daniela, il 18 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(366)

---

N. 663 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Busan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Busan Pietro, figlio del fu Antonio e di Maria Bassanese, nato a Capodistria il 24 dicembre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jurincich Maria di Andrea e di Maria German, nata a Maresego il 10 dicembre 1885 ed ai figli nati a Capodistria: Giordano, il 27 maggio 1908; Bruno, il 12 maggio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(367)

---

N. 589 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bibulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bibulich Francesco, figlio del fu Giuseppe e di Maria Lovrinich-Stancovich, nato a Pisino il 6 gennaio 1883 e abitante a Pola, via Fabio Filzi n. 233, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biboli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stupar Francesca di Giuseppe e fu Antonia Mezzar, nata a Pisino il 2 febbraio 1886 ed alla loro figlia Ida-Francesca, nata a Pola il 26 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Roma, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(368)

N. 698 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Visintin Anna, nato a Portole il 12 febbraio 1850, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Schiulaz Giovanna fu Antonio e fu Petretich Maria, nata a Zumesco di Montona il 28 agosto 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(369)

---

N. 634 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Anna Campan, nato a Bertocchi di Capodistria il 16 ottobre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crassovaz Rosalia fu Giuseppe e fu Maria Slavez, nata ad Ospo il 23 novembre 1896 ed alle figlie, nate a Capodistria: Vilna, l'11 settembre 1925; Rosalia, il 28 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(370)

N. 637 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Anna Campan, nato a Bertocchi di Capodistria il 22 maggio 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Apollonio Giuseppina di Antonio e di Michela Meton, nata a Bertocchi il 20 ottobre 1886 ed ai figli nati a Bertocchi: Giuseppina, il 20 ottobre 1910; Giovanni, l'11 marzo 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(371)

---

N. 638 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Maria Bertoch, nato a Pobeghi di Capodistria il 15 febbraio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pobega Maria fu Antonio e di Anna Starz, nata a Pobeghi il 9 marzo 1889 ed alle figlie, nate a Pobeghi: Milka-Bogomila, il 1° febbraio 1911; Vilma-Guglielmina, il 24 giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(372)

N. 639 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bestiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bestiach Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Signoretto Giovanna, nato a Cesari di Capodistria il 5 giugno 1846, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bestiaco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(373)

N. 649 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Enrico, figlio di Giacomo e di Paolina Paveglia, nato a Canfanaro il 16 gennaio 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Franinovich Caterina, nata a Canfanaro l'11 ottobre 1903; ed alla loro figlia Irene-Jolanda, nata a Canfanaro il 18 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(374)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 38.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 18 febbraio 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.89 | Oro | 368.57 |
| Svizzera | 368.75 | Belgrado | 33.67 |
| Londra | 92.81 | Budapest (Pengo) | 3.33 |
| Olanda | 7.675 | Albania (Franco oro) | 367.75 |
| Spagna | 188 — | Norvegia | 5.107 |
| Belgio | 2.666 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.543 | Svezia | 5.115 |
| Vienna (Schillinge) | 2.686 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.61 | Danimarca | 5.107 |
| Romania | 11.35 | Rendita 3.50 % | 71.825 |
| Peso Argentino Oro | 13.925 | Rendita 3.50 % (1902) | 66.75 |
| Peso Argentino Carta | 6.102 | Rendita 3 % lordo | 42.325 |
| New York | 19.102 | Consolidato 5 % | 81.30 |
| Dollaro Canadese | 19.10 | Obblig. Venezie 3.50 % | 79.55 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 39.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 19 febbraio 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.88 | Oro | 368.57 |
| Svizzera | 368.71 | Belgrado | 33.65 |
| Londra | 92.817 | Budapest (Pengo) | 3.33 |
| Olanda | 7.673 | Albania (Franco oro) | 367.75 |
| Spagna | 195.34 | Norvegia | 5.11 |
| Belgio | 2.666 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.543 | Svezia | 5.117 |
| Vienna (Schillinge) | 2.685 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.62 | Danimarca | 5.11 |
| Romania | 11.36 | Rendita 3.50 % | 72.125 |
| Peso Argentino Oro | 13.92 | Rendita 3.50 % (1902) | 67.10 |
| Peso Argentino Carta | 6.101 | Rendita 3 % lordo | 42.675 |
| New York | 19.102 | Consolidato 5 % | 81.35 |
| Dollaro Canadese | 19.11 | Obblig. Venezie 3.50 % | 79.675 |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio di note tra l'Italia e la Cecoslovacchia.**

Si fa noto che in data 11 dicembre 1930 è intervenuto tra il Ministro per gli affari esteri e il Ministro di Cecoslovacchia in Roma il seguente scambio di note circa la corrispondenza diretta tra il Ministero della difesa nazionale cecoslovacco e il Ministero della giustizia italiano, nonchè tra i Ministeri militari italiani e il Ministero

della giustizia a Praga per ciò che concerne l'assistenza giudiziaria nei procedimenti davanti ai Tribunali militari italiani e cecoslovacchi:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
T.

Rome, le 11 décembre 1930-IX

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Royal ne voit pas d'objection à ce que, suivant le désir exprimé par le Gouvernement Tchécoslovaque, les dispositions prévues à l'art. 6 de la Convention signée à Rome le 6 avril 1922 pour la protection légale des sujets des deux Pays, ainsi que celles prévues à l'art. 9 de la Convention pour l'extradition des malfaiteurs, également signée à Rome à la date susdite, soient appliquées à la correspondance directe soit entre le Ministère de la Défense Nationale à Prague et le Ministère Royal de la Justice à Rome, soit entre le Ministères militaires (Guerre, Marine, Aviation), à Rome et le Ministère de la Justice à Prague, en ce qui concerne les procés devant les Tribunaux militaires Italiens et Tchécoslovaques. Dite correspondance directe aura lieu dans les deux hypothèses, soit d'assistance judiciaire en matière pénale, soit de requêtes d'extradition.

Aucune modification n'est apportée, d'ailleurs, aux stipulations dont ci-dessus et l'on ne pourra demander l'assistance judiciarie ou l'extradition que dans les cas prévus par les Conventions precitées.

Conformément à ce qui précède, l'entente sera parfaite entre les deux Pays dès que V. E. aura bien voulu me faire parvenir l'adhésion de Son Gouvernement.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour Vous confirmer les assurances de ma haute considération.

FANI.

S. E. Monsieur le Dr. VOJTECH MASTNY
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Tchécoslovaquie à
ROME

---

LEGATION DE TCHECOSLOVAQUIE
ROME

Rome, le 11 décembre 1930.

Monsieur le Ministre,

Par Votre Note d'aujourd'hui Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Royal ne voit pas d'objection à ce que, suivant le désir exprimé par le Gouvernement Tchécoslovaque les dispositions prévues à l'art. 6 de la Convention signée à Rome le 6 avril 1922 pour la protection légale des sujets des deux Pays, ainsi que celles prévues à l'art. 9 de la Convention pour l'extradition des malfaiteurs, également signée à Rome à la date susdite, soient appliquées à la correspondance directe soit entre le Ministère de la Défense Nationale à Prague et le Ministère Royal de la Justice à Rome, soit entre les Ministères militaires (Guerre, Marine, Aviation) à Rome, et le Ministère de la Justice à Prague, en ce qui concerne les procès devant les Tribunaux militaires Italiens et Tchécoslovaques. Dite correspondance directe aura lieu dans les deux hypothèses soit d'assistance judiciaire en matière pénale, soit de requêtes d'extradition.

« Aucune modification n'est apportée, d'ailleurs, aux stipulations dont ci-dessus et, l'on ne pourra demander l'assistance judiciaire ou l'extradition que dans les cas prévus par le Convention precitées.

« Conformément à ce qui précède, l'entente sera parfaite entre les deux Pays dès que Votre Excellence aura bien voulu me faire parvenir l'adhésion de Son Gouvernement ».

En vous accusant réception de Votre Note j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement Tchécoslovaque accepte tout ce qui precède.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération.

VOJTECH MASTNY.

A Son Excellence
Monsieur DINO GRANDI
Ministre des Affaires Etrangères
ROME

(1113)

**Scambio di note tra l'Italia e l'Austria.**

Rome, le 11 décembre 1930.

LEGATION D'AUTRICHE
ROME

Monsieur le Ministre,

En me référant aux pourparlers qui ont lieu au sujet d'une révision de l'accord relatif aux tarifs marchandises directs entre la République d'Autriche et le Royaume d'Italie, conclu à Rome le 21 janvier 1925, et considérant l'accord y relatif intervenu entre la Direction Générale des Chemins de Fer Fédéraux et la Direction Général des Chemins de Fer d'Etat Italiens, j'ai conformément aux instructions reçues l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Fédéral, jugeant util de renoncer, de part et d'autre à fixer une monnaie déterminée pour l'établissement des prix de transport entre Venezia et l'Autriche consent à modifier le texte de l'article 7, par. 2 de l'Accord susmentionné en y supprimant les paroles « en lire ».

En Vous priant, Monsieur le Ministre, de vouloir bien me faire tenir une note analogue à la présente je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération.

Son Excellence
Monsieur DINO GRANDI
Ministre Royal des Affaires Etrangères
ROME

---

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 11 dicembre 1930-IX

Monsieur le Ministre,

Par une Note en date d'aujourd'hui Votre Excellence a bien voulu me faire, au nom de son Gouvernement, la communication suivante:

« En me référant aux pourparlers qui ont ei lieu au sujet d'une revision de l'Accord relatif aux tarifs marchandises directs entre la République d'Autriche et le Royaume d'Italie, conclu à Rome le 21 janvier 1925, et considérant l'Accord y relatif intervenu entre la Direction Générale des Chemins de Fer Fédéraux et la Direction Générale des Chemins de Fer d'Etat Italiens, j'ai conformément aux instructions reçues l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Fédéral, jugeant utile de renoncer, de part et d'autre, à fixer une monnaie déterminée pour l'établissement des prix de transport entre Venezia et l'Autriche consent à modifier le texte de l'article 7, par. 2 de l'Accord susmentionné en y supprimant les paroles « en lires ».

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement italien est complètement d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma considération très distinguée.

GRANDI.

Son Excellence
Monsieur Lothar EGGER VON MOELLWALD
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de la République d'Autriche
ROME

(1114)

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

## Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali, in data 9 febbraio 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Pittarello Giovanni a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Padova.

Canepari Innocenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Reggio Emilia.

Venè Umberto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Spezia.

(1116)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

### Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 1/1931 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'articolo 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

| DATA del deposito della domanda | | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|---|
| 6 agosto | 1929 | Huldi-Ammann Ida, a Lugano (Svizzera). | Busta per pubblicità (modello). | 7851 |
| 7 ottobre | » | Società Anonima Stabilimenti L.E.P. I.T., a Bologna. | Scatola per esposizione articoli (modello). | 7852 |
| 10 » | » | Bellussi Girolamo, a Tezze, Vazzola (Treviso) e Castorina Francesco, a Cimadolmo (Treviso). | Elemento blocco cementizio a doppio spessore rigido doppiamente forato e scanalato ovale, di forma circolare o semicircolare, per costruzioni a doppia parete curve o semicurve (modello). | 7853 |
| 6 dicembre | » | Marchesini Agostino, a Bologna. | Bilancina automatica giocattolo (modello). | 7854 |
| 21 gennaio | 1930 | H. F. De Poix & Cie., a Rueil (Francia). | Sandalo di gomma in un sol pezzo (modello). | 7855 |
| 1 febbraio | » | Zanotti Erminio, a Milano. | Scolapiatti (modello). | 7856 |
| 1 » | » | Zanotti Erminio, a Milano. | Scolapiatti (modello). | 7857 |
| 29 gennaio | » | Fiat, Società Anonima, a Torino. | Colonnetta di guida del collare di comando dello spinterogeno di autoveicoli (modello). | 7858 |
| 19 febbraio | » | Soieries & Ducharne, a Parigi. | Stoffa di lusso in seta (disegno). | 7859 |
| 1 aprile | » | Maestri Leandro, a Milano. | Elemento di essicatoio del tipo a tele continue (modello). | 7860 |
| 1 » | » | Maestri Leandro, a Milano. | Elementi di essicatoio a piani di fondo ribaltabili (modello). | 7861 |
| 2 » | » | Todeschini-Alessandro, a Lecco-Germanedo (Como). | Bidone per olio (modello). | 7862 |
| 8 » | » | Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli-Vica. | Pizzo di Barmen (disegno). | 7863 |
| 11 » | » | Fiat, Società Anonima, a Torino. | Coperchio per sopporto posteriore di un motore a combustione (modello). | 7864 |
| 11 » | » | Fiat, Società Anonima, a Torino. | Perno per tiranti degli ammortizzatori di autoveicoli (modello). | 7865 |
| 18 » | » | Moro Tomaso & Figli, a Genova. | Scatola metallica con finestra di controllo del contenuto (modello). | 7866 |
| 25 » | » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Scarponcello per signora con ricamo a spirali fantasia (modello). | 7867 |
| 16 » | 1926 | Fiat, Società Anonima, a Torino. | Corona conica per differenziale di autoveicoli (modello). | 7868 |
| 24 » | 1930 | Fiat, Società Anonima, a Torino. | Astuccio per perni di fissaggio dei magnoni anteriori del telaio di autoveicoli (modello). | 7869 |

| DATA del deposito della domanda | | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|---|
| 30 aprile | 1930 | Gregorino Domenico, a Fano (Pesaro) | Tessuti di seta (disegno). | 7870 |
| 1 maggio | » | Nuara Ulisse, a Milano. | Dispositivo reggi ombrello per biciclette e simili (modello). | 7871 |
| 24 aprile | » | Fiat, Società Anonima, a Torino. | Scatola interna del differenziale di autoveicoli (modello). | 7872 |
| 10 maggio | » | Società Anonima Industria Sete Cucirine, a Milano. | Scatola per rocchetti da filati (modello). | 7873 |
| 12 » | » | Ditta Fratelli Mondellini, a Parabiago (Milano). | Letto in tubo tondo di lamiera (disegno). | 7874 |
| 29 aprile | » | Noa Bernhard, a Berlino. | Manico in celluloide per ombrello (modello). | 7875 |
| 6 maggio | » | Siemens & Halske A. G. a Berlin-Siemensstadt (Germania). | Centralino a cassetta per impianti telefonici (modello). | 7876 |
| 17 » | » | N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, a Eindhoven (Olanda). | Apparecchio elettrico di illuminazione (modello). | 7877 |
| 5 » | » | Brancaccio Giuseppe, a Napoli. | Rete per serrande avvolgibile (modello). | 7878 |
| 16 » | » | Ditta Giuseppe Perelli & Figlio, a Milano. | Figurina ottocentesca con levriero (modello). | 7879 |
| 16 » | » | Società Anonima Carrozzeria Touring, a Milano. | Carrozzeria per automobili (modello). | 7880 |
| 16 » | » | Società Anonima Carrozzeria Touring, a Milano. | Carrozzeria per automobili (modello). | 7881 |
| 20 » | » | Ditta Istituto Euterapico, a Milano. | Scatola per fialette medicamentose (modello). | 7882 |
| 22 » | » | Esposito Antonio, a Milano. | Sostegno a mensola per vetrine (modello). | 7883 |
| 23 » | » | Dones Giuseppe, a Milano. | Scatola per dolciumi a forma di canotto trasformabile in giuocattolo galleggiante (modello). | 7884 |
| 21 » | » | Ditta Guinzio, Rossi & C., a Torino. | Cestello porta-bottiglie (modello). | 7885 |
| 21 » | » | Ugolini Ugo, a Torino. | Volantino in lamiera stampata per il comando a mano di rubinetti, dadi ciechi e simili (modello). | 7886 |
| 26 » | » | Squarciafico Vittorio, a Torino. | Chiusura temporanea per uova aperte e confezionate per essere bevute (modello). | 7887 |
| 26 » | » | Ditta Vienna & Co., a Torino. | Capriata mista in ferro e legname (modello). | 7888 |
| 11 settembre | » | Corbetta Natale, a Milano. | Sedia di legno curvato ad archi incrociati (modello). | 7889 |
| 15 ottobre | » | Scabia Luigi, a Bologna. | Bomboniera ad uovo (modello). | 7890 |

Roma, 5 gennaio 1931 - Anno IX. *Il direttore*: A. JANNONI.

(1086)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.